

VOLKSWAGEN VERSICHERUNG

AKTIENGESELLSCHAFT

MEMBRO DEL GRUPPO VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

SET INFORMATIVO

Tipo di assicurazione: CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER I COSTI DI RIPARAZIONE – ESTENSIONE DI GARANZIA

Nome del prodotto: ESTENSIONE DI GARANZIA “EXTRA CARE / AUDI TIME PLUS”

Questo Set Informativo include

- Polizza Assicurativa
- Riepilogo delle condizioni della polizza scelta
- il DIP e il DIP Aggiuntivo,
- i Termini e Condizioni applicabili all’Estensione di Garanzia (compreso il Glossario e le Clausole che richiedono specifica approvazione)
- Informativa sulla Protezione dei Dati, Consenso al trattamento dei dati, Mandato di addebito diretto SEPA

POLIZZA ASSICURATIVA

Polizza assicurativa n. DU45000001000

Data: GG.MM.AAAA

(Da riportare in tutte le comunicazioni/richieste.)

Dati del Titolare della polizza assicurativa

persona fisica	☐ Sig. ☐ Sig.ra			
	Nome	Cognome		
	MST MXA 90L01 F205 F	Luogo di nascita		
	Codice fiscale	Luogo di nascita		
	Via	Numero		
	Via	Numero		
	Codice postale	Città	Provincia	Italia
	Codice postale	Città	Provincia	Stato di residenza
	+34 143892849	customer@email.com		
	Numero di cellulare	Indirizzo e-mail (per le comunicazioni contrattuali e l'invio della documentazione)		
	☐ Confermo di sottoscrivere il contratto di assicurazione a mio nome.			

società/entità giuridica	ABC	ABC		
	Nome della società	Partita IVA		
	Via	Numero		
	Via	Numero		
	Codice postale	Città	Provincia	Italia
	Codice postale	Città	Provincia	Stato di residenza
	+34 143892849	customer@email.com		
	Numero di cellulare	Indirizzo e-mail (per le comunicazioni contrattuali e l'invio della documentazione)		
	☐ I beneficiari effettivi ^[1] del Titolare della polizza assicurativa sono			
	Max	Mustermann	GG.MM.AAAA	Musterstadt
Nome	Cognome	Data di nascita	Luogo di nascita	
Manuela	Mustermann	GG.MM.AAAA	Musterstadt	
Nome	Cognome	Data di nascita	Luogo di nascita	
Marta	Mustermann	GG.MM.AAAA	Musterstadt	
Nome	Cognome	Data di nascita	Luogo di nascita	

Tutti i dati dei campi sopra riportati sono obbligatori, ad eccezione del numero di cellulare.

[1] Per titolare effettivo si intende qualsiasi persona che detiene direttamente o indirettamente più del 25% del capitale o dei diritti di voto della società/entità giuridica, o che può altrimenti esercitare un potere di controllo sulla società/entità giuridica (determinando, attraverso i diritti di voto che detiene, le decisioni da prendere nelle assemblee della società o avendo il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri degli organi di amministrazione, gestione o controllo della società). Nel caso in cui nessuna persona fisica sia stata identificata secondo i criteri indicati sopra, i titolari effettivi coincidono con le persone fisiche che hanno la rappresentanza legale della società/entità giuridica.

VOLKSWAGEN VERSICHERUNG

AKTIENGESELLSCHAFT

Dati del veicolo assicurato

1234ABC	VSSZZZ6JZGR123456
Targa	Numero di identificazione del veicolo (VIN)
SEAT	Ibiza
Marca	Modello
12/04/2013	20.000 km
Prima immatricolazione	Chilometraggio

Tutti i dati dei campi sopra riportati sono obbligatori.

Assicuratore

Volkswagen Versicherung AG

Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, Germania

Iscritta nel Registro delle Imprese di Braunschweig con il n. HRB 200232

Consiglieri: Thorsten Krüger (presidente del consiglio), Lars Kaufmann

Presidente del Consiglio di sorveglianza: Anthony Bandmann

L'Assicuratore agisce attraverso la propria succursale francese

Volkswagen Versicherung AG, Succursale francese

Bâtiment Ellipse, 15 avenue de la demi-lune, 95700 Roissy en France, Francia

Iscritta nel Registro delle Imprese di Pontoise con il n. 529 212 912

Direttore della succursale francese: Jean-Matthieu Biseau

SIRET: 529 212 912 000 40, Partita IVA: FR 75 529 212 912

Contatti:

Numero fisso: +39 (0) 2 33 02 78 77

Indirizzo e-mail: info@autogaranzia.it

Indirizzi postali: Volkswagen Versicherung AG
c/o Volkswagen Financial Services S.p.A,
Via Privata Grosio 10/4
20151 Milano
Italia

Volkswagen Versicherung AG, succursale francese

BP 42032
69603 Villeurbanne Cedex
Francia

Agente assicurativo

Volkswagen Financial Services S.p.A.,

con sede legale in Via Privata Grosio 10/4, 20151 Milano, Italia

iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), in data 12 febbraio 2019 con il n. D000621181

responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa: Accardo Corrado

Contatti:

Numero fisso: +39 (0) 2 33 027 6961

Indirizzo E-mail: assicurazioni@vwfs.com

Indirizzo postale: Volkswagen Financial Services S.p.A.
Via Privata Grosio 10/4
20151 Milano
Italia

Informativa riguardante l'assicurazione sull'estensione di garanzia

Ambito di applicazione

L'assicurazione sull'estensione di garanzia copre, in conformità con le Condizioni Generali, i costi di riparazione del veicolo assicurato sulla base del livello di copertura pattuito.

Livello di copertura iniziale pattuito:

Platino (produttore) / Oro (funzionale) / Argento (componenti principali)

Franchigia per ogni sinistro:

0 EUR / 100 EUR / 250 EUR

Il livello di copertura varierà durante il ciclo di vita dell'assicurazione dell'estensione di garanzia in funzione del programma predefinito, secondo quanto illustrato nella sezione 1.2 "Variazioni automatiche della copertura assicurativa" delle Condizioni Generali.

Durata della copertura assicurativa

Data di decorrenza della copertura assicurativa:

GG.MM.AAAA

Data di cessazione della copertura assicurativa

(in caso di opposizione al rinnovo automatico):

GG.MM.AAAA

La durata dell'assicurazione dell'estensione di garanzia è di 12 mesi. Il Contratto e la relativa copertura assicurativa sarà automaticamente rinnovata per un periodo di ulteriori 12 mesi fino al raggiungimento dei 108 mesi di età del veicolo, a meno che il Titolare della polizza assicurativa o l'Assicuratore non si opponga a tale rinnovo automatico in conformità con la sezione 4.3 "Opposizione al rinnovo automatico" delle Condizioni Generali.

Si segnala che l'attivazione della copertura assicurativa è subordinata alla condizione sospensiva rappresentata dall'assenza di riscontri in esito al controllo dell'elenco delle sanzioni, cfr. sezione 4.2 delle Condizioni Generali ("Durata del contratto e della copertura assicurativa, rinnovo del contratto").

Premio e pagamento

Il premio è costituito dall'importo netto del premio a cui si aggiungono le imposte applicabili all'assicurazione. Il premio per il primo periodo di assicurazione di 12 mesi, comprensivo di imposte e commissioni, è pari a X.XXX,XX EUR. Il primo premio va versato alla conclusione del Contratto e verrà addebitato sul vostro conto bancario tramite addebito diretto SEPA entro 20 giorni di calendario dalla data di scadenza. I premi successivi sono da versare alle rispettive date di rinnovo del Contratto.

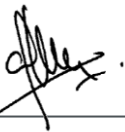
Metodo di pagamento Addebito diretto SEPA

Scadenza del pagamento annuale

Si prega di consultare le condizioni specifiche di pagamento di cui alla sezione 4.8 "Premio assicurativo" delle Condizioni Generali.

Ulteriori informazioni su potenziali conflitti di interesse: i dipendenti dell'Assicuratore sono retribuiti con uno stipendio che non dipende dalla conclusione o dall'esistenza del presente Contratto.

L'Assicuratore



Jean-Matthieu Biseau

Volkswagen Versicherung AG, succursale francese

Se il contenuto della polizza diverge dalla proposta di assicurazione o dalle clausole concordate, il Titolare della polizza assicurativa può chiedere all'Assicuratore, entro un mese dalla consegna della polizza, di correggere le differenze esistenti. Trascorso tale periodo senza che sia stata avanzata alcuna richiesta, s'intenderanno applicabili i termini e le condizioni indicate nella polizza.

RIEPILOGO DELLE CONDIZIONI DELLA POLIZZA SCELTA

Gentile **NOME COGNOME**,

ai fini della copertura dei costi di riparazione imprevisti per il Suo veicolo in seguito alla scadenza della precedente garanzia, abbiamo preso in considerazione i seguenti dati, basati sulle informazioni che ci ha fornito:

Targa: **1234ABC**
Marca: **Volkswagen**
Modello: **Golf**
Numero di telaio: **VSSZZZ6JZGR123456**
Prima immatricolazione: **01.02.20XX**
Chilometraggio attuale (in km): **000.000**

Le abbiamo illustrato le franchigie e le opzioni di copertura disponibili e idonee per il veicolo, nonché indicato le indennità di base, le esclusioni e le condizioni generali di polizza.

Le abbiamo altresì spiegato come varia il livello di copertura assicurativa in caso di rinnovo automatico del contratto dopo 12 mesi, a condizione che il contratto non venga risolto anticipatamente secondo i termini previsti dall'accordo.

LIVELLO DI COPERTURA	ETÀ DEL VEICOLO OPPURE PERIODO DI RINNOVO (IN MESI)						
	25-36	37-48	49-60	61-72	73-84	85-96	97-108
Extra Care Platino					non assicurabile		
Extra Care Oro							
Extra Care Argento							

<Immagine dei passaggi che mostrano le variazioni della copertura >

Lei ha optato per il prodotto **NOME DEL PRODOTTO** con una franchigia di **IMPORTO FRANCHIGIA** per sinistro.

Confermiamo che, scegliendo il nostro prodotto assicurativo sulla base delle Sue esigenze personali, ha scelto di acquistare una copertura assicurativa al fine di evitare di incorrere in costi di riparazione del suo veicolo imprevisti, anche successivamente alla cessazione della sua garanzia precedente.

Canale di comunicazione:

Lei ha deciso di ricevere tutte le comunicazioni e la documentazione precontrattuale e contrattuale mediante posta elettronica (e-mail).

Assicurazione sull'estensione di garanzia

Documento informativo su prodotti assicurativi

Compagnia:
Volkswagen Versicherung AG

Prodotto:
Assicurazione dell'estensione di garanzia

Questo documento informativo sul prodotto è un breve riassunto e non ha pretese di esaustività. Le informazioni contrattuali e precontrattuali complete sono disponibili nei documenti assicurativi (Polizza Assicurativa, Note Legali, Condizioni Generali, Informativa sulla protezione dei dati, Consenso al trattamento dei dati, Mandato SEPA). Per disporre di informazioni esaustive, si prega di consultare tutti i documenti forniti.

Di che tipo di assicurazione si tratta?

L'offerta propone un'Assicurazione dell'estensione di garanzia contro i rischi patrimoniali derivanti dai costi di riparazione del proprio veicolo.

Che cosa è assicurato?

- ✓ L'oggetto dell'assicurazione è il veicolo a motore specificato nella polizza assicurativa che al momento della conclusione del contratto è coperto da una delle seguenti garanzie:
 - ✓ Garanzia biennale del produttore del veicolo
 - ✓ Garanzia estesa del produttore del veicolo
 - ✓ Garanzia del concessionario mediata da Volkswagen Financial Services S.p.A.

Rischi e costi assicurati:

Le prestazioni assicurative variano a seconda del livello di copertura pattuito:

- ✓ Copertura produttore (Platino):
le prestazioni assicurative saranno pagate per i costi di riparazione dovuti al verificarsi di difetti di materiale, parti e/o produzione sul veicolo assicurato mentre la copertura assicurativa del contratto di assicurazione è in vigore.
- ✓ Copertura funzionale (Oro):
le prestazioni assicurative saranno pagate per i costi di riparazione che risultano necessari perché un componente meccanico o elettrico del veicolo assicurato perde direttamente la sua funzionalità durante il periodo in cui l'assicurazione è in vigore.
- ✓ Copertura componenti principali (Argento):
le prestazioni assicurative saranno pagate per il costo delle riparazioni che risultano necessarie perché una o più parti elencate del veicolo assicurato perdono direttamente la loro funzionalità durante il periodo in cui l'assicurazione è in vigore.

Somma assicurata:

- ✓ In caso di sinistro, rimborseremo i costi del lavoro derivanti dal danno in base ai costi di manodopera standard del produttore del veicolo e al costo delle parti di ricambio sulla base di una raccomandazione di prezzo non vincolante da parte del produttore del veicolo.
- ✓ Se non viene superato il chilometraggio totale di 200.000 km, sarà rimborsato il 100% del costo del materiale e della manodopera.



Che cosa non è assicurato?

Veicoli non assicurabili, ad esempio:

- ✗ Veicoli modificati dopo la vendita rispetto agli standard e alle specifiche della casa costruttrice ("tuning" o "chip tuning").
- ✗ Veicoli utilizzati per il trasporto commerciale di passeggeri o noleggiati per fini commerciali.
- ✗ Veicoli ricostruiti.

Rischi non assicurati, ad esempio:

- ✗ Danni derivanti da fattori esterni o agenti esterni di qualsiasi tipo, ad esempio incidenti.

Parti non coperte, ad esempio:

- ✗ Parti non approvate dal produttore del veicolo.
- ✗ Forniture e materiale ausiliario.
- ✗ Parti che devono essere sostituite nell'ambito delle operazioni di manutenzione e assistenza richieste dal produttore del veicolo.

Danni e lavori non assicurati, ad esempio:

- ✗ Vernice, ossidazione e danni da corrosione.
- ✗ Interventi di assistenza e manutenzione ordinaria.



Vi sono limitazioni di copertura?

- ! Se i costi di riparazione superano il valore di un'unità sostitutiva normalmente installata per quel particolare difetto, la richiesta di prestazione assicurativa sarà limitata ai costi di tale unità sostitutiva, oltre ai relativi costi di installazione.
- ! L'importo della richiesta di prestazione assicurativa sarà limitata al valore sostitutivo del veicolo alla data in cui si è verificato il danno. Se i costi di riparazione superano tale valore di sostituzione, la richiesta di risarcimento sarà limitata al valore di sostituzione meno il valore residuo.
- ! La franchigia concordata contrattualmente verrà detratta dall'importo della prestazione assicurativa per ogni sinistro. In caso di chilometraggio totale pari o superiore a 200.000 km, l'prestazione assicurativa relativa ai costi di materiale e di manodopera è limitata all'importo massimo di 2.000 €, IVA inclusa, per ciascun sinistro.



Dove vale la copertura?

- ✓ La garanzia è valida nell'Europa continentale.
- ✓ Un elenco dettagliato di tutti i Paesi in cui è valida la garanzia è riportato nelle Condizioni Generali.



Che obblighi ho?

L'elenco completo degli obblighi è riportato nelle Condizioni Generali.

Obblighi durante la fase di richiesta dell'assicurazione:

- La richiesta deve essere completata con informazioni veritiere e complete.

Obblighi durante il contratto:

- Il premio deve essere pagato puntualmente e per intero.
- Il Titolare della polizza assicurativa deve garantire che tutti i lavori di manutenzione, ispezione e assistenza previsti dal produttore del veicolo vengano eseguiti sul veicolo in conformità con le linee guida indicate dal produttore del veicolo.

Obblighi in caso di un evento assicurato:

- Il Titolare della polizza assicurativa è tenuto a comunicare il difetto a un'officina autorizzata approvata dal produttore del veicolo (ad es. Concessionario/Servizio di assistenza post-vendita ufficiale del Gruppo Volkswagen) entro 7 giorni, indicando i riferimenti della polizza assicurativa.
- Il Titolare della polizza assicurativa è tenuto a non far effettuare riparazioni prima di aver ricevuto il consenso dell'Assicuratore.
- Il Titolare della polizza assicurativa è tenuto a consentire a uno dei nostri rappresentanti di ispezionare il veicolo danneggiato in qualsiasi momento.
- Il Titolare della polizza assicurativa è tenuto a presentare il libretto di manutenzione accompagnato dalle fatture quietanzate come prova dell'avvenuta esecuzione dei lavori di manutenzione, ispezione e assistenza previsti dal produttore del veicolo.
- Il Titolare della polizza assicurativa è tenuto a ridurre quanto più possibile il danno al minimo e a seguire le istruzioni dell'Assicuratore in tal senso.
- In caso di difetti verificatisi all'estero, si applicano gli obblighi specifici riportati nelle Condizioni Generali.



Quando e come devo pagare?

- Il premio sarà addebitato annualmente tramite addebito diretto SEPA. Basterà che il premio possa essere addebitato alla rispettiva data di scadenza e che l'addebito autorizzato non venga rifiutato.



Quando inizia e quando termina la copertura assicurativa?

- Il contratto di assicurazione inizia e termina alla data indicata nella polizza assicurativa e si rinnoverà automaticamente ogni anno fino al raggiungimento dei 108 mesi di età del veicolo.
- L'attivazione della copertura assicurativa è subordinata alla condizione sospensiva rappresentata dall'assenza di riscontri in esito al controllo dell'elenco delle sanzioni.



Come si può sciogliere il contratto?

- Il Titolare della polizza assicurativa ha il diritto di opporsi a qualsiasi rinnovo automatico entro un mese prima del rinnovo automatico.
- Il Titolare della polizza assicurativa ha il diritto di sciogliere il contratto di assicurazione senza preavviso per i motivi previsti dalla normativa applicabile al presente contratto di assicurazione.
- Il Titolare della polizza assicurativa, che si qualifichi come "consumatore" ai sensi della disciplina applicabile, dispone di un periodo massimo di quattordici giorni di calendario dalla data di conclusione del contratto per scioglierlo, a condizione che non si sia verificato alcun evento dannoso coperto dall'assicurazione, senza alcun obbligo di fornire motivazioni e senza penali.
- Il Titolare della polizza assicurativa può esercitare il diritto di recesso nei confronti dell'Assicuratore via e-mail o per posta. Per i dettagli di contatto, si prega di consultare le Condizioni Generali.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELL' ESTENSIONE DI GARANZIA

Documento informativo precontrattuale supplementare per prodotti assicurativi non vita (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia di assicurazione: Volkswagen Versicherung AG

Prodotto: Estensione di garanzia

Data: luglio 2023

Questa versione dell'IPID per assicurazioni non vita è la più recente disponibile.

Questo documento contiene informazioni supplementari e integrative rispetto a quelle presentate nel documento informativo precontrattuale per prodotti assicurativi non vita (DIP aggiuntivo Danni), ed è volto ad aiutare il potenziale Titolare della polizza assicurativa ad acquisire una conoscenza più approfondita sulle caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione economica e finanziaria della Compagnia.

Il Titolare della polizza assicurativa deve leggere le condizioni di assicurazione prima di firmare il contratto.

Volkswagen Versicherung AG con sede in Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, Germania. La Compagnia svolge attività assicurative in Italia, con facoltà di fornire servizi, ed è iscritta nell'elenco allegato al Registro delle imprese assicurative dell'IVASS al numero II. 01207

Sito web: www.volkswagen-versicherung.com | www.vwfsag.com

E-mail: richieste generiche (inc. l'amministrazione delle vendite): info@autogaranzia.it

richieste tecniche: serviziotecnico@autogaranzia.it

reclami: reclami@autogaranzia.it

Telefono: (+39) (0) 2 33 02 78 77

Sulla base dell'ultimo bilancio di esercizio, la somma delle partecipazioni azionarie di Volkswagen Versicherung AG è di 97.055.000 euro, di cui 50.000 euro rappresentano il capitale azionario e 97.005.000 le riserve azionarie. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di Volkswagen Versicherung AG sarà disponibile all'indirizzo "<https://www.vwfs.com/investor-relations/annual-reports.html>" e includerà informazioni sul requisito patrimoniale di solvibilità, sul requisito di capitale minimo, sui fondi propri ammissibili e sull'indice di solvibilità.

Il contratto è regolato dalla legge italiana.



Cosa è assicurato?

Non vi sono altre informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Cosa NON è assicurato?

Esclusioni generali

Nel quadro dell'assicurazione sull'estensione di garanzia non sono assicurati, indipendentemente dal livello di copertura previsto (produttore, funzionale, componenti principali), i seguenti rischi e parti, nonché nessuno dei costi associati:

Rischi non assicurati

Indipendentemente da altre cause concomitanti, non saranno prese in carico le spese per la sostituzione o per la riparazione

- ✖ dovute a fattori o agenti esterni di qualsiasi tipo, tra cui:
 - sinistri, ossia incidenti causati dall'impatto diretto e improvviso di una forza agente dall'esterno con forza meccanica;
 - atti intenzionali o dolosi oppure appropriazione indebita;
 - impatto di fenomeni naturali, pietrisco, incendi o esplosioni;
 - atti di guerra di qualunque tipo, guerre civili, sommosse, scioperi, serrate, confische o altri interventi governativi, o incidenti nucleari;
 - uso anomalo o ipersollecitazione del veicolo (ad esempio, per competizioni sportive, sovraccarico);
 - animali;
- ✖ provocati da usura (l'“usura” indica la necessità di sostituire periodicamente un componente del veicolo sulla base delle relative funzioni e/o del chilometraggio, e/o la definizione da parte del produttore del veicolo di standard di assistenza e manutenzione per il componente stesso);
- ✖ causati intenzionalmente o dovuti a grave negligenza, oppure a un tentativo, compiuto in malafede, di dissimulare fatti aventi un nesso di causalità con il difetto o con l'ammontare dei costi di riparazione (ad esempio, la manipolazione del contachilometri);
- ✖ in relazione ai quali incomba in capo a terzi l'obbligo di liquidare il sinistro, e/o questo sia stato sanato sulla base del principio di correttezza (gesto commerciale);
- ✖ dovuti a modificazioni del design originale del veicolo o all'installazione di componenti esterni o accessori (ad esempio, impianti di alimentazione a gas) non approvati dal produttore del veicolo;
- ✖ che presentino un nesso di causalità con:
 - l'inosservanza delle indicazioni fornite dal produttore del veicolo nelle istruzioni d'uso del veicolo (ad esempio, uso improprio di lubrificanti e carburanti);
 - la mancata adesione ad eventuali campagne di richiamo del produttore del veicolo;
 - un precedente danno che, sebbene identificabile, non sia stato prontamente riparato;
 - un guasto identificabile verificatosi prima della data di entrata in vigore della garanzia o un guasto verificatosi dopo la data di cessazione della stessa;
 - l'inadeguatezza degli eventuali interventi di riparazione, manutenzione o assistenza effettuati sul veicolo.

Parti escluse dalla copertura

Sono esclusi:

- ✖ i componenti non approvati dal produttore del veicolo;
- ✖ i componenti che devono essere sostituiti nell'ambito delle operazioni di manutenzione e assistenza richieste dal produttore del veicolo;
- ✖ iniettori e candele, a meno che la relativa sostituzione non si renda necessaria per motivi tecnici e non presenti un nesso di causalità diretto con il danno risarcibile;
- ✖ liquidi e materiali ausiliari come oli, filtri e antigelo, a meno che non presentino un nesso di causalità diretto con il danno risarcibile;
- ✖ dischi della frizione, pastiglie, tamburi, dischi e blocchi dei freni, cerchioni, pneumatici;
- ✖ piattaforme e impianti tecnici;
- ✖ batterie ad alto voltaggio, incluse le parti interne e l'alloggiamento;
- ✖ parti non installate in fabbrica, come, in particolare, radio, lettori CD, caricatori di CD, antenne, elettronica di consumo, sistemi di navigazione, apparecchiature telefoniche e vivavoce, sistemi audio e video, beni mobili e fissi, ad esempio per singoli allestimenti come le attrezzature per campeggi, camper e attività commerciali;
- ✖ supporti dati (ad esempio, DVD, CD-ROM e schede di memoria) per sistemi di navigazione.

Danni e lavori non assicurati

Sono esclusi dalla sostituzione:

- ✖ danni alla carrozzeria, alla vernice, ossidazione e danni da corrosione;
- ✖ contaminazione dell'impianto di alimentazione del carburante, a meno che tale danno non presenti un nesso di causalità diretto con un componente difettoso espressamente incluso nella copertura, ai sensi delle presenti Condizioni Generali;

- ✖ costi indiretti, tra cui le spese di trasporto, rimorchio, parcheggio e collocamento del veicolo, i costi per veicoli a noleggio, l'indennizzo per la perdita d'uso e i danni personali, ecc.;
- ✖ interventi di assistenza e manutenzione ordinaria;
- ✖ equilibratura e convergenza delle ruote;
- ✖ interventi di test, programmazione, misurazione e regolazione, a meno che questi non si rendano necessari alla luce del nesso di causalità diretto con un intervento di riparazione previsto dalle presenti Condizioni Generali.
- ✖ danni indiretti a componenti esclusi dalla copertura derivanti da un danno incluso nella copertura;
- ✖ danni indiretti a componenti inclusi nella copertura derivanti dalla rottura di componenti esclusi dalla copertura.

Ulteriori casi di esclusione particolari, riguardanti la copertura della funzionalità e/o la copertura dei componenti principali, sono riportate nelle Condizioni Generali.



Vi sono limitazioni di copertura?

I seguenti veicoli sono esclusi dall'assicurazione sull'estensione di garanzia

- ! i veicoli sui quali non tutti i lavori di manutenzione, ispezione e assistenza previsti dal produttore del veicolo sono stati eseguiti in conformità alle linee guida dei produttori;
- ! i veicoli in cui le prestazioni del motore o la coppia del motore sono state incrementate mediante modifica del sistema di trasmissione o del controllo motore ("tuning" o "chip tuning") prima o dopo l'inizio del periodo di assicurazione;
- ! i veicoli con modifiche al telaio non previste dal produttore del veicolo ("tuning" del telaio) prima o dopo l'inizio del periodo di assicurazione;
- ! i veicoli utilizzati almeno temporaneamente per il trasporto commerciale di passeggeri o noleggiati per fini commerciali dopo l'inizio del periodo di assicurazione;
- ! i veicoli utilizzati come veicoli di scuola guida, automezzi di emergenza (polizia, ambulanza, soccorso, vigili del fuoco, ecc.) o veicoli militari dopo l'inizio del periodo di assicurazione;
- ! i veicoli immatricolati per una società del settore automobilistico o da essa detenuti dopo l'inizio del periodo di assicurazione;
- ! i veicoli sprovvisti di garanzia del produttore del veicolo biennale;
- ! i veicoli che sono stati ricostruiti in seguito a distruzione prima o dopo l'inizio del periodo di assicurazione;
- ! i veicoli prodotti a mano, non idonei alla circolazione su strada e i veicoli restaurati o riparati da soggetti non professionisti;
- ! i veicoli sottoposti a interventi, in particolare di tipo tecnico, non autorizzati dal produttore del veicolo, in misura tale per cui i veicoli non sono più conformi al relativo standard originale;
- ! i veicoli immatricolati al di fuori dell'Italia o con registrazione ai fini dell'esportazione;
- ! i veicoli venduti a rivenditori;
- ! i veicoli rinnovati in modo tale da funzionare con gas metano e GPL (gas di petrolio liquefatto) prima o dopo l'inizio del periodo di assicurazione;
- ! i veicoli preserie o di serie speciali.

Nel caso in cui un veicolo non soddisfi tutte le condizioni di ammissibilità, oppure non sia assicurato, il contratto di assicurazione sarà nullo.



Che obblighi ho? Quali sono gli obblighi dell'Impresa?

Come agire in caso di richiesta di risarcimento	Procedura di richiesta: Se si verifica un evento coperto dall'assicurazione, il Titolare della polizza assicurativa è tenuto a: 1. comunicarlo a un Concessionario/Servizio di assistenza post-vendita ufficiale del Gruppo Volkswagen entro 7 giorni dal danno, indicando i riferimenti della polizza assicurativa; 2. provvedere alle riparazioni solo se abbiamo fornito il nostro consenso;
---	---

	3. consentire a uno dei nostri rappresentanti di ispezionare il pezzo danneggiato in qualsiasi momento e, su richiesta, fornire a noi o a un nostro rappresentante le informazioni necessarie alla valutazione del danno; 4. presentare il libretto di manutenzione compilato da un operatore professionista accompagnato dalle fatture quietanzate come prova dell'esecuzione dei lavori di manutenzione, ispezione e assistenza previsti dal produttore del veicolo; tali documenti devono riportare il chilometraggio e dimostrare che la procedura di manutenzione raccomandata dal produttore del veicolo è stata rispettata, nonché la manodopera e le parti necessarie per eseguire il servizio di manutenzione secondo le raccomandazioni del produttore del veicolo; 5. ridurre quanto più possibile il danno al minimo e seguire le nostre istruzioni in tal senso; 6. qualora la fattura non ci venga presentata direttamente dall'azienda incaricata delle riparazioni: inviare la fattura per le/i riparazioni/costi indiretti a serviziotecnico@autogaranzia.it entro un mese dalla data della fattura. Le fatture per servizi di riparazione devono riportare in modo dettagliato il lavoro svolto, il prezzo dei pezzi di ricambio e i costi per la manodopera in base ai valori di lavoro standard. Assistenza sanitaria diretta/assistenza sanitaria da parte dei partner: non viene fornita assistenza sanitaria diretta/assistenza sanitaria da parte dei partner Gestione da parte di altre imprese: non è prevista la gestione da parte di altre società Termine di prescrizione: i diritti di cui l'assicurato gode ai sensi del presente contratto possono essere esercitati in ogni caso entro 2 (due) anni dalla data della Richiesta di risarcimento, in conformità all'articolo 2952 del Codice Civile e successive modifiche.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Eventuali dichiarazioni false, inesatte o reticenti rese dal Titolare della polizza assicurativa, oppure la mancata comunicazione di un aumento del rischio, possono causare la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo, nonché la risoluzione del contratto di assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile italiano.
Obblighi dell'impresa	La Compagnia rimborserà i costi di riparazione dietro ricezione della relativa fattura e della prova che il pagamento è stato effettuato in conformità alle presenti Condizioni Generali. Tale pagamento deve essere effettuato in euro sulla base del tasso di cambio applicabile al momento del pagamento della fattura.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Non vi sono altre informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	Recedendo dal presente contratto di assicurazione prima della data di scadenza indicata nella polizza assicurativa, al Titolare della polizza assicurativa saranno rimborsati i premi assicurativi versati in eccesso <i>pro-rata temporis</i> se non è stata presentata alcuna richiesta di risarcimento.

 Quando inizia e quando termina la copertura assicurativa?	
Durata	La decorrenza del contratto di assicurazione non supererà i cinque anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo. In caso di modifiche tecniche o di modifiche della destinazione d'uso in conformità con le Condizioni Generali dopo la presentazione di una richiesta di copertura assicurativa, il contratto di assicurazione viene risolto automaticamente.
Sospensione	Se il premio assicurativo iniziale non viene versato a tempo debito o se il prelievo autorizzato (addebito diretto) viene rifiutato, la copertura assicurativa inizia a decorrere non prima del giorno in cui l'Assicuratore riceve il premio assicurativo.

 Come si può annullare il contratto?	
Ripensamento dopo la sottoscrizione del contratto	Il Titolare della polizza assicurativa, che si qualifichi come “consumatore” ai sensi della disciplina applicabile, ha la facoltà di recedere dall’assicurazione sull’estensione di garanzia entro 14 giorni dal giorno in cui hai ricevuto la polizza assicurativa senza dover fornire alcun motivo e senza incorrere in alcun costo.
Scioglimento	Si ha il diritto di sciogliere il contratto di assicurazione nei seguenti casi con le seguenti tempistiche: 1. distruzione dell’oggetto assicurato senza preavviso; 2. vendita dell’oggetto assicurato senza preavviso; 3. in caso di reclamo senza preavviso.
 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il prodotto è proposto in vendita a chi ha acquistato un veicolo a motore e intende coprirlo per far fronte a determinati costi per le riparazioni necessarie.	
 Quali sono i costi a mio carico?	
Costi di intermediazione: la quota del premio netto (ossia dedotta l'imposta sulle assicurazioni) pagata mediamente agli intermediari è del 10%.	
COME SI PRESENTA UN RECLAMO E COME SI RISOLVONO LE CONTROVERSIE?	
Alla Compagnia di assicurazioni	I reclami vanno inviati per iscritto agli indirizzi di seguito indicati. • E-mail: reclami@autogaranzia.it • Spedizione postale direttamente in Francia: Volkswagen Versicherung AG, succursale francese, BP 42032, 69603 Villeurbanne Cedex, Francia • Spedizione postale in Italia: Volkswagen Versicherung AG, c/o Servizio Autogaranzia di Volkswagen Financial Services S.p.A., Via Privata Grosio 10/4, 20151 Milano, Italia La decisione in merito al reclamo sarà comunicata per iscritto entro quarantacinque (45) giorni lavorativi dalla data del reclamo.
All'IVASS	Se si dovesse essere insoddisfatti della risposta definitiva, oppure se non si è ricevuta alcuna risposta definitiva entro quarantacinque (45) giorni dalla data in cui è stato presentato il reclamo, è possibile inoltrare quest'ultimo all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS). Di seguito sono riportati i dati di contatto: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) via del Quirinale 21 00187 Roma Italia Numero di telefono: 800 486661 (dall'Italia) Numero di telefono: +39 06 42021 095 (dall'estero) Numero di fax: +39 06 42133 206 E-mail: ivass@pec.ivass.it Sul sito dell'IVASS sono disponibili altre informazioni su come inoltrare il reclamo all'IVASS, nonché un modello di lettera che può essere utilizzato. Si veda il link seguente. www.ivass.it

PRIMA DI INTRAPRENDERE UN'AZIONE LEGALE, è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.	
Mediazione	Si può contattare uno degli organismi di mediazione inclusi nell'elenco del Ministero di Giustizia. Consultare il sito web www.giustizia.it . Questo sistema è obbligatorio per il contratto di assicurazione in oggetto.
Composizione amichevole con l'assistenza di un avvocato	Tramite il proprio avvocato, inviando una richiesta alla Compagnia. Questo sistema è obbligatorio per il contratto di assicurazione in oggetto.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione di controversie transfrontaliere, i reclami presentati all'IVASS possono essere deferiti direttamente al sistema di risoluzione delle controversie estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o l'applicazione della disciplina applicabile.
PER QUESTO CONTRATTO LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI <u>NON</u> DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE <u>NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.</u>	

TERMINI E CONDIZIONI APPLICABILI

per

Estensione di Garanzia

Versione 4 / Data: settembre 2023

LEGGERE ATTENTAMENTE I TERMINI E LE CONDIZIONI APPLICABILI PRIMA DI FIRMARE IL CONTRATTO.

INDICE

POLIZZA ASSICURATIVA	2
RIEPILOGO DELLE CONDIZIONI DELLA POLIZZA SCELTA	5
DOCUMENTO INFORMATIVO SU PRODOTTI ASSICURATIVI	6
DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE SUPPLEMENTARE PER PRODOTTI ASSICURATIVI NON VITA (DIP AGGIUNTIVO DANNI)	8
INDICE	15
DEFINIZIONE / GLOSSARIO	16
SEZIONE A – NOTE LEGALI	17
1. INFORMAZIONI SULL'ASSICURATORE	17
2. INFORMAZIONI SULL'AGENTE ASSICURATIVO	17
3. LEGISLAZIONE E DIRITTO APPLICABILE	17
4. DOCUMENTI/INFORMAZIONI CONTRATTUALI E PRECONTRATTUALI	17
5. CLAUSOLA DI RECESSO PER CONTRATTI A DISTANZA	17
6. RICHIESTE E RECLAMI FORME ALTERNATIVE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	18
7. LINGUA	18
SEZIONE B – CONDIZIONI GENERALI	19
1. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	19
2. ESCLUSIONI GENERALI	21
3. ESCLUSIONI PARTICOLARI	22
4. CONDIZIONI GENERALI	22
5. COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO E INVIATE A MEZZO E-MAIL	27
6. DISPOSIZIONI FINALI	27
SEZIONE C - LINEE GUIDA DA SEGUIRE IN CASO DI SINISTRI (COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI PRESTAZIONE ASSICURATIVA?)	28
1. COSA FARE PER MANTENERE LA GARANZIA?	28
2. COME AGIRE IN CASO DI SINISTRO?	28
3. QUALE È L'AMBITO TERRITORIALE DELL'ESTENSIONE DI GARANZIA?	28
4. A CHI RIVOLGERSI IN CASO DI SINISTRO?	28
CLAUSOLE CHE RICHIEDONO SPECIFICA APPROVAZIONE	29
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI DI VOLKSWAGEN VERSICHERUNG AG	30
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI	33
MANDATO DI ADDEBITO DIRETTO SEPA	34
INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE	35
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP	36
ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE	37

DEFINIZIONE / GLOSSARIO

I seguenti termini ed espressioni, ove compaiano nel Set Informativo, avranno il seguente significato:

Assicuratore	indica Volkswagen Versicherung AG, operante tramite la sua succursale francese.
Codice Civile italiano	indica il regio decreto n. 262/1942 e successive modifiche.
Contratto	indica il contratto di assicurazione sull'estensione di garanzia.
Set informativo	indica il documento composto dalla polizza assicurativa, DIP Danni e DIP Danni Aggiuntivo, Termini e Condizioni Applicabili, Informativa sulla protezione dei dati, Consenso al trattamento dei dati e Mandato di addebito diretto SEPA.
IVASS	è l'acronimo dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni italiano.
Parti	indica congiuntamente l'Assicuratore e il Titolare della polizza assicurativa.
Richiesta di garanzia	indica i danni subiti dai veicoli assicurati e coperti dall'assicurazione sull'estensione di garanzia.
Termini e Condizioni applicabili	indica le condizioni generali di assicurazione applicabili all'assicurazione sull'estensione di garanzia.
Titolare della polizza assicurativa	indica la persona assicurata, indicata sul frontespizio della polizza assicurativa.

SEZIONE A – NOTE LEGALI

1. Informazioni sull'Assicuratore

Volkswagen Versicherung AG, succursale francese (nel prosieguo: l'“Assicuratore”), con sede legale in Bâtiment Ellipse, 15 avenue de la demi-lune, F-95700 Roissy-en-France (Francia), è iscritta nel registro delle imprese di Pontoise con il n. 529 212 912 e nel registro amministrativo della Direzione per le Assicurazioni e i Fondi pensione con codice L0895 e la sua attività in Italia è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. n. 209/2005, dalle relative disposizioni di attuazione e dalle ulteriori norme di volta in volta applicabili. Il rappresentante legale della succursale francese è Jean-Matthieu Biseau.

La sede legale di Volkswagen Versicherung AG è in Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, Germania. La società è iscritta nel registro delle imprese di Braunschweig con il n. HRB 200232. La Germania è lo Stato membro d'origine della Compagnia di assicurazione e, in seno a tale Stato, l'autorità competente per la supervisione è il *Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht* (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, Germania.

Durante la distribuzione del contratto di assicurazione, l'Assicuratore (in conformità alle norme applicabili) non fornisce servizi di consulenza al Titolare della polizza assicurativa sulla base delle caratteristiche personali di quest'ultimo.

2. Informazioni sull'Agente assicurativo

Secondo la normativa vigente in materia di distribuzione assicurativa, Volkswagen Financial Services S.p.A., avente sede legale in via Privata Grosio 10/4, 20151 Milano, Italia, responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa: Accardo Corrado, iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), in data 12 febbraio 2019, con numero D000621181, garantisce gli interessi dei propri clienti in base alle necessità da essi illustrate e nel modo più adeguato alle loro esigenze.

3. Legislazione e diritto applicabile

Il contratto di assicurazione e qualsiasi rapporto precontrattuale sono disciplinati dal diritto italiano. Si applicano le seguenti fonti normative:

- decreto legislativo n. 209/2005 e regolamenti di attuazione (Codice delle assicurazioni private);
- decreto legislativo n. 206/2005 (Codice del Consumo), qualora il Titolare della polizza assicurativa si qualifichi come un “consumatore”;
- Codice Civile italiano;
- qualsiasi altra norma che risulti applicabile durante il periodo di validità della polizza.

4. Documenti/informazioni contrattuali e precontrattuali

Il Titolare della polizza assicurativa riceverà prima della conclusione del presente contratto tutti i documenti e le informazioni precontrattuali previsti dai regolamenti e dalle leggi applicabili. Il Titolare della polizza assicurativa ha il diritto di scegliere come ricevere i/documenti/informazioni precontrattuali. Qualora il Titolare della polizza assicurativa abbia optato per le comunicazioni attraverso posta elettronica (e-mail), questi ha la possibilità di richiedere i/documenti/informazioni precontrattuali anche in formato cartaceo.

5. Clausola di recesso per contratti a distanza

In caso di contratti conclusi mediante l'utilizzo esclusivo di tecniche di comunicazione a distanza (ad esempio, telefono o internet), ai sensi dell'art. 67-*duodecies* del D.Lgs. n. 206/2005 sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni di calendario dalla data di conclusione del contratto per recedere, purché non si sia verificato alcun evento dannoso assicurato, senza essere tenuto a fornire alcuna motivazione e senza penali. Per esercitare tale diritto di recesso, è necessario scrivere all'Assicuratore, Volkswagen Versicherung AG, succursale francese, BP 42032, 69603 Villeurbanne Cedex, Francia, o al Volkswagen Versicherung AG, succursale francese, c/o Servizio Autogaranzia di Volkswagen Financial Services S.p.A., Via Privata Grosio 10/4, 20151 Milano, Italia o tramite e-mail a info@autogaranzia.it.

6. Richieste e reclami | forme alternative di risoluzione delle controversie

La soddisfazione dei nostri clienti è la nostra priorità. Tuttavia, qualora il contraente non fosse soddisfatto, può contattare l'Agente assicurativo o l'Assicuratore al fine di darci la possibilità di trovare una soluzione e di ottimizzare il nostro servizio.

6.1. Assicuratore

È possibile inviare domande, reclami o richieste riguardanti l'Assicuratore scrivendo per posta all'indirizzo Volkswagen Versicherung AG, succursale francese, BP 42032, 69603 Villeurbanne Cedex, Francia, o al Volkswagen Versicherung AG, c/o Servizio Autogaranzia di Volkswagen Financial Services S.p.A., Via Privata Grosio 10/4, 20151 Milano, Italia o tramite e-mail a reclami@autogaranzia.it.

6.2. Distribuzione assicurativa

Ai sensi della normativa vigente in materia di distribuzione assicurativa, per qualsiasi richiesta riguardante i servizi di distribuzione assicurativa prestati dal Servizio Autogaranzia di Volkswagen Financial Services S.p.A., il contraente può scrivere per posta all'indirizzo: Via Privata Grosio 10/4, 20151 Milano, Italia, o via e-mail a assicurazioni@vwfs.com. Ulteriori informazioni sull'Agente assicurativo sono disponibili nelle informazioni precontrattuali fornite al Titolare della polizza assicurativa prima della conclusione del presente contratto.

6.3. Reclami all'IVASS

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 209/2005, il Titolare della polizza assicurativa può fare reclamo all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) nei confronti di intermediari e imprese di assicurazione e di riassicurazione per la violazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 209/2005 e ai regolamenti di attuazione e al D.Lgs. n. 206/2005 (per quanto riguarda le norme sulla distribuzione di servizi finanziari mediante tecniche di comunicazione a distanza a soggetti consumatori), secondo la procedura disciplinate dall'IVASS e disponibili al seguente indirizzo www.ivass.it.

6.4. Forme alternative di risoluzione delle controversie

- Attraverso la mediazione, secondo quanto riportato sul sito web www.giustizia.it (legge n. 98/2013). La mediazione è obbligatoria per le controversie riguardanti i contratti di assicurazione.
- Attraverso la procedura di negoziazione assistita.
- Presso i Giudici e Tribunali competenti (è competente per le controversie derivanti dal contratto di assicurazione il Giudice del luogo in cui il Titolare della polizza assicurativa ha la propria residenza).
- Per i contratti dove è stata effettuata la dichiarazione contrattuale attraverso un sito web o per altro mezzo elettronico (contratti online), in quanto consumatore hai la possibilità di utilizzare la piattaforma gratuita di risoluzione delle dispute online (piattaforma ODR) messa a disposizione dalla Comunità europea alla pagina <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>. Per inoltrare un reclamo alla piattaforma ODR, ti verrà richiesto di compilare il relativo modulo elettronico sul sito web. In particolare, il modulo dovrà contenere le informazioni relative all'Assicuratore, l'oggetto del reclamo, il reclamo specifico ed il tuo contatto. Potrai allegare digitalmente i documenti relativi al tuo reclamo. Questa modalità di reclamo può essere utilizzata anche per questioni assicurative: nella misura in cui sono richieste le informazioni sul concessionario, tale richiesta si applica similmente anche per l'Assicuratore. Dopo aver ricevuto la conferma del completamento del modulo di reclamo, sarà compito della piattaforma ODR raggiungere un accordo tra te e l'assicuratore o, in alternativa, si rivolgerà ad un altro ente preposto alla risoluzione delle dispute (in Germania, ad esempio, il "Collegio Arbitrale dei Consumatori") – di seguito "ente ADR" – tramite appositi inviti. La piattaforma ODR inoltra immediatamente il reclamo in modo automatico all'ente ADR concordato dalle Parti. Tuttavia, se le Parti non giungono ad un accordo nei trenta giorni successivi alla presentazione del modulo di reclamo, o se l'ente ADR decide di non prendere in carico la disputa in questione, questa non verrà presa in considerazione e non verrà ulteriormente processata. Sarai prontamente informato a riguardo.

7. Lingua

Ogni comunicazione tra le Parti (ivi comprese le informazioni precontrattuali e lo stesso contratto di assicurazione) avverrà in lingua italiana.

SEZIONE B – CONDIZIONI GENERALI**1. Oggetto e ambito di applicazione**

L'assicurazione sull'estensione di garanzia riguarda il veicolo a motore specificato nella polizza assicurativa.

1.1. Tre livelli di copertura e relativi criteri di idoneità

L'assicurazione sull'estensione di garanzia offre al contraente tre diversi livelli di copertura con determinati criteri di idoneità, da considerare come requisiti per accedere alle varie tipologie di copertura assicurativa. La seguente tabella offre una panoramica sui livelli di copertura e sui relativi criteri di idoneità:

Livello di copertura	Criteri di idoneità	
	Chilometraggio del veicolo alla data di decorrenza	Età del veicolo alla data di decorrenza
Copertura produttore (Platino)	≤ 60.000 km	≤ 60 mesi
Copertura funzionale (Oro)	≤ 150.000 km	≤ 108 mesi
Copertura componenti principali (Argento)	≤ 150.000 km	≤ 108 mesi

Alla data di conclusione del contratto, è possibile scegliere un determinato Livello di copertura, a seconda del rispetto dei criteri di idoneità. Per offrire al contraente la possibilità di scegliere un determinato Livello di copertura, devono essere soddisfatti cumulativamente entrambi i relativi criteri di idoneità (chilometraggio del veicolo alla data di decorrenza dell'assicurazione sull'estensione di garanzia ed età del veicolo alla data di decorrenza dell'assicurazione).

Le informazioni sulla copertura assicurativa applicabile ai diversi Livelli di copertura sono disponibili nella sezione 1.3 sotto riportata.

1.2. Variazioni automatiche della copertura assicurativa

Nel corso del rapporto contrattuale relativo all'assicurazione sull'estensione di garanzia, in occasione di ciascun rinnovo, il Livello di copertura assicurativa del contraente può subire automaticamente delle variazioni. Ad ogni rinnovo della tua assicurazione dell'estensione di garanzia è connesso un decremento automatico della tua copertura assicurativa fino al raggiungimento del livello di copertura "Argento". Ad esempio, se al momento della conclusione del contratto hai deciso di partire con il livello di copertura "Platino", il primo rinnovo della tua assicurazione dell'estensione di garanzia sarà nel livello di copertura "Oro", quindi il secondo rinnovo della tua assicurazione dell'estensione di garanzia sarà nel livello di copertura "Argento". Una volta raggiunto il livello di copertura "Argento", gli ulteriori rinnovi dell'assicurazione dell'estensione di garanzia saranno in questo livello di copertura. Il Livello di copertura rimane stabile e non subisce variazioni nel corso di ogni periodo dell'assicurazione sull'estensione di garanzia, avente una durata di 12 mesi.

Puoi trovare il livello di copertura prescelto inizialmente e lo sviluppo automatico individuale della copertura assicurativa nel RIEPILOGO DELLE CONDIZIONI DELLA POLIZZA SCELTA, vedi pagina 4 del Set Informativo.

1.3. Informazioni sulla copertura assicurativa applicabile ai diversi livelli di copertura**1.3.1. Copertura produttore (Platino – Copertura di difetti di materiali, componenti e/o manodopera)**

Le prestazioni assicurative saranno pagati per i costi di riparazioni dovute a difetti di materiale, dei componenti o della manodopera, durante il periodo in cui l'assicurazione è in vigore. Come standard di riferimento viene preso quello dell'industria automobilistica al momento della consegna iniziale per tipi di veicoli comparabili.

1.3.2. Copertura funzionale (Oro – Copertura dei guasti ai sistemi meccanici ed elettrici del veicolo)

Le prestazioni assicurative saranno pagati per il costo delle riparazioni che risultano necessarie perché un componente meccanico o elettrico del veicolo coperto ha perso direttamente la sua funzionalità mentre la copertura assicurativa è in vigore. Una perdita di funzionalità sussiste se una o più parti coperte dall'assicurazione non soddisfano più l'uso previsto all'interno del veicolo, a causa di un difetto tecnico.

1.3.3. Copertura componenti principali (Argento – Copertura dei principali componenti dell'auto)

Le prestazioni assicurative saranno pagati per il costo delle riparazioni che risultano necessarie perché una o più parti del veicolo assicurato sottoelencate perdono direttamente la loro funzionalità mentre è in vigore la copertura assicurativa.

In virtù di questo livello di copertura, saranno effettuate le riparazioni ai componenti di seguito menzionati:

VOLKSWAGEN VERSICHERUNG

AKTIENGESELLSCHAFT

Motore: blocco cilindri, carter, testata del cilindro, guarnizione della testata del cilindro, blocco motore a pistone rotante e tutte le parti interne del sistema di lubrificazione (**escluse le guarnizioni**), scatola del filtro dell'olio, volano/piastra di azionamento con ruota dentata, cinghia dentata/catena con rullo tenditore, radiatore dell'olio, coppa dell'olio, pressostato dell'olio, pompa del liquido di raffreddamento motore. **Laddove gli intervalli di tempo stabiliti per la sostituzione della cinghia dentata/catena di distribuzione con rullo/i tenditore/i e parti periferiche non siano stati rispettati, l'Assicuratore non si assume alcuna responsabilità in caso di sinistri che presentino una connessione causale diretta;**

Scatole del cambio automatico e manuale: scatola del cambio e tutte le parti interne (**escluse le guarnizioni**), convertitore di coppia, centralina del cambio automatico, centralina del cambio manuale automatizzato;

Semiassie: scatola della trasmissione finale incluse le parti interne (**ad eccezione delle guarnizioni**) per trazione anteriore, posteriore e trazione integrale;

Trasmissione/alberi di trasmissione: propulsori, ingranaggio di trasmissione finale e giunti di trasmissione (**ad eccezione delle protezioni**), sistemi meccanici/elettronici di controllo della trazione (TCS) con i seguenti componenti: sensori di velocità del motore, centralina, gruppo idraulico, accumulatore di pressione e pompa di carico, bloccaggio elettronico del differenziale (EDL) con i seguenti componenti: sensori di velocità motore, centralina, gruppo idraulico e blocco valvola EDL;

Organi di sterzo: cremagliera meccanica o idraulica con tutte le parti interne (**escluse le guarnizioni**) e centralina, pompa idraulica con tutte le parti interne (**escluse le guarnizioni**), componenti elettronici per sterzo, motore per servosterzo elettronico;

Freni: cilindro maestro del freno, servofreno e idropneumatica, regolatore di pressione del freno, gruppo di comando del sistema di frenatura di stazionamento, sistema di frenatura/frenatura di emergenza e antibloccaggio ruote (ABS) con i seguenti componenti: telecamera, sensori, centralina, unità idraulica e sensore di velocità, cilindro freno ruota del freno a tamburo, limitatore di pressione del freno, pompa del vuoto;

Sistema di alimentazione: pompa di alimentazione, pompa a iniezione, pompa ad alta pressione, turbocompressore, compressore (alimentazione motore), cablature elettriche/componenti elettronici per la gestione del motore, intercooler;

Sistema elettrico: alternatore con controllo, sistema di accensione elettronica con cavi di accensione, motorino di avviamento, computer di bordo (con display multifunzione);

Dispositivi elettronici: motore spazzole tergicristalli e lunotto, motore termoventilatore, motore addizionale ventilatore, clacson, centraline e interruttori (**tranne che per funzioni di navigazione e installazioni multimediali, head-up display, controllo sospensioni telaio, unità di controllo sistema di illuminazione, controllo della distanza di parcheggio, sistemi di assistenza alla guida e riscaldamento ausiliario/sistema di riscaldamento addizionale**), relè, motore alzacristalli, motore del tetto apribile, resistenza del lunotto termico (**escluse rotture**).

Chiusura centralizzata e relativi componenti: interruttori, solenoide, motori di chiusura (**esclusa la chiusura facilitata e l'apertura automatica del portabagagli**), serrature delle portiere.

Sistema di climatizzazione: compressore, condensatore, ventilatore, evaporatore;

Sistema di raffreddamento: radiatore, termostato, scambiatore di calore, accoppiamento ventilatore, radiatore per gas di scarico, radiatore per cambio automatico, visco/termoventilatore (**esclusa ventola**), interruttore termico.

Sistemi di sicurezza: unità di controllo airbag e tenditore cinture, anello di regolazione, sensore di rilevamento sedile occupato, sensore mat, sensore d'impatto, sensore di accelerazione laterale e sensore di accelerazione longitudinale, centralina e sensori del sistema di controllo elettronico della stabilità (ESC).

Sistema di scarico: sonda Lambda, tubo anteriore gas di scarico e componenti di fissaggio per sostituzione della sonda Lambda. Componenti del sistema di trattamento dei gas di scarico: Sensore Nox, centralina per sensore Nox, sensore di temperatura gas di scarico, sensore di temperatura dell'agente riducente, modulo di fornitura della soluzione di urea AdBlue, iniettore dell'agente riducente, centralina del riscaldatore dell'agente riducente, riscaldatore del serbatoio dell'agente riducente, sensore del serbatoio dell'agente riducente, riscaldatore della linea dell'agente riducente, centralina del sistema di misurazione dell'agente riducente, centralina della valvola di scarico.

Componenti montati in fabbrica per la propulsione a gas metano: interruttore gas metano/benzina, impianto gas centralina motore, sfiato iniezione gas, tubo di collegamento gas metano compresso (tubo di collegamento CNG) con valvola iniezione, regolatore di pressione per propulsione a gas metano.

Propulsione elettrica e ibrida: motore di trazione per propulsione elettrica, centralina motore elettrico, elettronica di alimentazione e controllo per propulsione elettrica, rotore a impulsi, sensore di posizione del rotore, trasmettitore temperatura motore, convertitore di tensione, inverter, unità di controllo della tensione di carica, motore della ventola per la batteria ad alta tensione, caricatore interno del veicolo per la batteria ad alta tensione (senza cavo di carica).

2. Esclusioni generali

Nel quadro dell'assicurazione sull'estensione di garanzia non risultano assicurati, indipendentemente dal livello di copertura (produttore, funzionale, componenti principali), i seguenti rischi e parti, nonché nessuno dei costi associati:

2.1. Rischi non assicurati

Indipendentemente da altre cause concomitanti, non saranno effettuate sostituzioni per le riparazioni

- (1) dovute a fattori o agenti esterni di qualsiasi tipo, tra cui:
 - a. sinistri, ossia incidenti causati dall'impatto diretto e improvviso di una forza agente dall'esterno con forza meccanica;
 - b. atti intenzionali o dolosi oppure appropriazione indebita;
 - c. impatto di fenomeni naturali, pietrisco, incendi o esplosioni;
 - d. atti di guerra di qualunque tipo, guerre civili, sommosse, scioperi, serrate, confische o altri interventi governativi, o incidenti nucleari;
 - e. uso anomalo o ipersollecitazione del veicolo (ad esempio per competizioni sportive, sovraccarico);
 - f. animali;
- (2) provocati da usura (l'"usura" indica la necessità di sostituire periodicamente un componente del veicolo sulla base delle relative funzioni e/o del chilometraggio, e/o la definizione da parte del produttore del veicolo di standard di assistenza e manutenzione per il componente stesso);
- (3) causati intenzionalmente o dovuti a grave negligenza, oppure a un tentativo, compiuto in malafede, di dissimulare fatti aventi un nesso di causalità con il difetto o con l'ammontare dei costi di riparazione (ad esempio, la manipolazione del contachilometri);
- (4) in relazione ai quali incomba a terzi l'obbligo di liquidare il sinistro, e/o questo sia stato sanato sulla base del principio di correttezza (gesto commerciale);
- (5) dovuti a modificazioni del design originale del veicolo o all'installazione di componenti esterni o accessori (ad esempio, impianti di alimentazione a gas) non approvati dal produttore del veicolo;
- (6) che presentino un nesso di causalità con:
 - a. l'inosservanza delle indicazioni fornite dal produttore del veicolo nelle istruzioni d'uso del veicolo (ad esempio, uso improprio di lubrificanti e carburanti);
 - b. la mancata adesione ad eventuali campagne di richiamo del produttore del veicolo;
 - c. un precedente danno che, sebbene identificabile, non sia stato prontamente riparato;
 - d. un guasto identificabile verificatosi prima della data di entrata in vigore della garanzia, o un guasto verificatosi dopo la data di cessazione della stessa;
 - e. l'inadeguatezza degli eventuali interventi di riparazione, manutenzione o assistenza effettuati sul veicolo.

2.2. Parti escluse dalla copertura

Sono esclusi:

- (1) i componenti non approvati dal produttore del veicolo;
- (2) i componenti che devono essere sostituiti nell'ambito delle operazioni di manutenzione e assistenza richieste dal produttore del veicolo;
- (3) iniettori e candele, a meno che la relativa sostituzione non si renda necessaria per motivi tecnici e non presenti un nesso di causalità diretto con il danno risarcibile;
- (4) liquidi e materiali ausiliari come oli, filtri e antigelo, a meno che non presentino un nesso di causalità diretto con il danno risarcibile;
- (5) dischi della frizione, pastiglie, tamburi, dischi e blocchi dei freni, cerchioni, pneumatici;
- (6) piattaforme e impianti tecnici;
- (7) batterie ad alto voltaggio, incluse le parti interne e l'alloggiamento;
- (8) parti non installate in fabbrica, come, in particolare, radio, lettori CD, caricatori di CD, antenne, elettronica di consumo, sistemi di navigazione, apparecchiature telefoniche e vivavoce, sistemi audio e video, beni mobili e fissi, ad esempio per singoli allestimenti come le attrezzature per campeggi, camper e attività commerciali;
- (9) supporti dati (ad esempio DVD, CD-ROM e schede di memoria) per i sistemi di navigazione.

2.3. Danni e lavori non assicurati

Sono esclusi dalla sostituzione:

- (1) danni alla carrozzeria, alla vernice, ossidazione e danni da corrosione;
- (2) contaminazione dell'impianto di alimentazione del carburante, a meno che tale danno non presenti un nesso di causalità diretto con un componente difettoso espressamente incluso nella copertura ai sensi delle presenti Condizioni Generali;
- (3) costi indiretti, tra cui le spese di trasporto, rimorchio, parcheggio e collocamento del veicolo, i costi per veicoli a noleggio, l'indennizzo per la perdita d'uso e i danni personali;
- (4) interventi di assistenza e manutenzione ordinaria;
- (5) equilibratura e convergenza delle ruote;
- (6) interventi di test, programmazione, misurazione e regolazione, a meno che questi non si rendano necessari alla luce del nesso di causalità diretto con un intervento di riparazione previsto dalle presenti Condizioni Generali;
- (7) danni indiretti a componenti esclusi dalla copertura derivanti da un danno incluso nella copertura;
- (8) danni indiretti a componenti inclusi nella copertura derivanti dalla rottura di componenti esclusi dalla copertura.

3. Esclusioni particolari

3.1. Esclusioni particolari per la copertura funzionale (Oro)

- (1) Componenti della scocca e della carrozzeria, tetti convertibili o pieghevoli, molle, ammortizzatori, molle ad aria e sospensioni con molle ad aria, batterie, vetri, portafari anteriori, illuminazione interna ed esterna, tra cui, ad esempio, lampadine (a LED e/o allo xeno rientrano nella copertura);
- (2) pannelli interni ed esterni, coperture, ammortizzatori, tappezzeria e fodere coprisedili;
- (3) impianti di scarico con catalizzatore, regolazione attiva del rumore e filtro antiparticolato;
- (4) accessori mobili e fissi installati in fabbrica, ad esempio soluzioni particolari come gli allestimenti da campeggio, per camper o ad uso commerciale;
- (5) perdite di aria, olio e acqua, rumore del vento, cigolii e scricchiolii, difetti di tenuta, a meno che la relativa riparazione non si renda necessaria ai fini di un intervento di riparazione incluso nella copertura;
- (6) guarnizioni/impermeabilizzanti, anelli di tenuta, guarnizioni degli alberi, componenti in gomma, manicotti e tubi, viteria, bulloneria, dadi, spessori e altri materiali di installazione, a meno che la relativa sostituzione non si renda necessaria per motivi tecnici e presenti un nesso causale diretto con l'evento dannoso indennizzabile.

3.2. Esclusioni particolari per la copertura dei componenti principali (Argento)

- (1) perdite di aria, olio e acqua, rumore del vento, cigolii e scricchiolii, difetti di tenuta, a meno che la relativa riparazione non si renda necessaria ai fini di un intervento di riparazione incluso nella copertura;
- (2) guarnizioni/impermeabilizzanti, anelli di tenuta, guarnizioni degli alberi, componenti in gomma, manicotti e tubi, viteria, bulloneria, dadi, spessori e altri materiali di installazione, a meno che la relativa sostituzione non si renda necessaria per motivi tecnici e presenti un nesso causale diretto con l'evento dannoso indennizzabile.

4. Condizioni generali

4.1. Comunicazioni relative alle circostanze del rischio

- (1) Il Titolare della polizza assicurativa è tenuto a compilare la richiesta con dati veritieri e completi.
- (2) Il contraente, quale Titolare della polizza assicurativa, deve comunicare all'Assicuratore tutti gli aspetti che possono influire sulla valutazione del rischio.
- (3) La violazione di tale obbligo può avere gravi conseguenze.

Ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile italiano:

- le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Titolare della polizza assicurativa, relative a circostanze tali che l'Assicuratore non avrebbe stipulato il Contratto o non lo avrebbe stipulato alle medesime condizioni se fosse stato consapevole di tali circostanze, sono causa di annullamento del Contratto qualora il Titolare della polizza assicurativa abbia agito con dolo o colpa grave e comportano la perdita totale del diritto

all'indennità; l'Assicuratore ha il diritto di trattenere tutti i premi già incassati, il premio per il periodo assicurativo in corso e, in ogni caso, il premio per il primo anno di copertura assicurativa;

- se il Titolare della polizza assicurativa ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte o le reticenze conferiscono all'Assicuratore il diritto di recedere dal contratto e, in caso di sinistro, di corrispondere un'indennità ridotta.
- (4) Ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile italiano, il Titolare della polizza assicurativa è tenuto a comunicare prontamente all'Assicuratore qualsiasi circostanza che possa comportare un aggravamento del rischio assicurato. La violazione di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennità.
- (5) Ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile italiano, il Titolare della polizza assicurativa può comunicare all'Assicuratore la diminuzione del rischio assicurato e ottenere una riduzione del premio che non è già stato corrisposto. In questo caso, l'Assicuratore ha la facoltà di recedere dal presente contratto entro due mesi dalla comunicazione del Titolare della polizza assicurativa.

4.2. Durata del Contratto e della copertura assicurativa, rinnovo del contratto

- (1) L'estensione di garanzia è applicabile per il periodo indicato nella polizza assicurativa. La garanzia inizia e scade alla data indicata nella polizza assicurativa e sarà automaticamente rinnovata annualmente fino al raggiungimento dei 108 mesi di età del veicolo. Se l'età del veicolo supera i 108 mesi, non è più previsto un rinnovo annuale.
- (2) L'efficacia della copertura assicurativa è subordinata alla condizione sospensiva dell'esito positivo della verifica iniziale che il Contraente e qualsiasi altra persona rilevante (in particolare i titolari effettivi del Contraente) non figurino negli elenchi di sanzioni economiche e commerciali nazionali e internazionali pertinenti con riguardo al Contratto. Questo controllo iniziale verrà effettuato entro e non oltre 2 settimane dalla data di sottoscrizione del presente Contratto. In assenza di riscontro da parte nostra entro questo periodo di 2 settimane, la condizione sospensiva si considera soddisfatta e la copertura assicurativa ha effetto a partire dalla data specificata nel presente Contratto. Anche dopo la scadenza di questo periodo, la copertura assicurativa non si estende ai rischi rispetto ai quali la copertura stessa – comprensiva degli obblighi e degli adempimenti previsti ai sensi del Contratto – risulterebbe in contrasto con le sanzioni economiche e commerciali nazionali o internazionali di volta in volta applicabili.

4.3. Opposizione al rinnovo automatico del contratto

- (1) Il contraente, in qualità di Titolare della polizza assicurativa, ha il diritto di opporsi a qualsiasi rinnovo automatico entro un mese prima della data del rinnovo automatico. Tale opposizione deve essere comunicata all'Assicuratore scrivendo all'indirizzo e-mail info@autogaranzia.it.
- (2) L'Assicuratore ha il diritto di opporsi a qualsiasi rinnovo automatico entro due mesi prima della data del rinnovo automatico. Tale opposizione sarà comunicata al contraente tramite e-mail o posta ordinaria.

4.4. Diritto di recesso del consumatore

In virtù dell'art. 67-*duodecies* del D.Lgs. n. 206/2005, il contraente, in qualità di Titolare della polizza assicurativa, se è un "consumatore" ai sensi della disciplina applicabile, dispone di un termine massimo di quattordici giorni di calendario per recedere dal presente contratto a condizione che non si sia verificato alcun evento dannoso assicurato, senza dover addurre alcun motivo e senza penali.

Il termine di recesso decorre dalla data di conclusione del presente contratto o, se successiva, dalla data in cui il contraente ha ricevuto tutti i documenti e le informazioni che la normativa impone di trasmettere al contraente, in qualità di Titolare della polizza assicurativa, prima della conclusione del presente contratto.

Per recedere dal presente contratto, il contraente è tenuto a contattare l'Assicuratore scrivendo all'indirizzo Volkswagen Versicherung AG, succursale francese, BP 42032, 69603 Villeurbanne Cedex, Francia o al Volkswagen Versicherung AG, c/o Servizio Autogaranzia di Volkswagen Financial Services S.p.A., Via Privata Grosio 10/4, 20151 Milano, Italia o scrivendo all'indirizzo e-mail info@autogaranzia.it.

4.5. Risoluzione di contratto

- (1) Il contraente, in qualità di Titolare della polizza assicurativa, e l'Assicuratore possono risolvere il Contratto entro due mesi prima della cessazione del periodo contrattuale. Tale risoluzione ha lo stesso effetto di un'opposizione secondo quanto stabilito nella sezione 4.3.
- (2) Il contraente, in qualità di Titolare della polizza assicurativa, e l'Assicuratore possono risolvere il Contratto senza preavviso per i motivi previsti dalla legge applicabile al presente contratto di assicurazione. Specialmente, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile italiano, l'Assicuratore può risolvere il presente Contratto se il Contraente, in qualità di Titolare della polizza

VOLKSWAGEN VERSICHERUNG

AKTIENGESELLSCHAFT

assicurativa, non versa il premio entro 14 giorni di calendario a decorrere dalla data in cui era dovuto il pagamento. La risoluzione avrà effetto quando l'Assicuratore avrà comunicato al Titolare della polizza assicurativa l'intenzione di risolvere il presente Contratto.

- (3) La risoluzione di contratto deve essere comunicata tramite e-mail o posta ordinaria.

4.6. Veicoli assicurabili

- (1) Per il veicolo a motore specificato nella polizza assicurativa al momento della conclusione del contratto deve sussistere uno dei seguenti contratti:
- la garanzia biennale del produttore del veicolo o
 - una garanzia estesa del produttore del veicolo o
 - una garanzia del concessionario mediata da Volkswagen Financial Services S.p.A.
- (2) L'assicurazione sull'estensione di garanzia è applicabile per i veicoli a motore che soddisfano le seguenti condizioni:
- veicoli a motore fino a 5,9 t;
 - veicoli a motore montati in fabbrica con alimentazione a benzina, diesel, gas, elettrica o ibrida;
 - veicoli a motore immatricolati in Italia.
 - età massima del veicolo di 108 mesi e chilometraggio massimo di 150.000 km alla data di decorrenza della garanzia o alla data di rinnovo.

Qualora il veicolo non soddisfi tutte le condizioni sopra elencate, il contratto di assicurazione sarà nullo.

- (3) Sono esclusi dalla copertura assicurativa i seguenti veicoli:
- i veicoli sui quali non tutti i lavori di manutenzione, ispezione e assistenza previsti dal produttore del veicolo sono stati eseguiti in conformità alle linee guida dei produttori dei veicoli;
 - i veicoli in cui le prestazioni del motore o la coppia del motore sono state incrementate mediante modifica del sistema di trasmissione o del controllo motore ("tuning" o "chip tuning") prima o dopo l'inizio del periodo di assicurazione;
 - i veicoli con modifiche al telaio non previste dal produttore ("tuning" del telaio) prima o dopo l'inizio del periodo di assicurazione;
 - i veicoli utilizzati almeno temporaneamente per il trasporto commerciale di passeggeri o noleggiati per fini commerciali dopo l'inizio del periodo di assicurazione;
 - i veicoli utilizzati come scuola guida, automezzi di emergenza (polizia, ambulanza, soccorso, vigili del fuoco, ecc.) o veicoli militari dopo l'inizio del periodo di assicurazione;
 - i veicoli immatricolati per una società del settore automobilistico o da essa detenuti dopo l'inizio del periodo di assicurazione;
 - i veicoli sprovvisti di garanzia del produttore del veicolo biennale;
 - i veicoli che sono stati ricostruiti dopo essere stati totalmente distrutti prima o dopo l'inizio del periodo di assicurazione;
 - i veicoli prodotti a mano, non idonei alla circolazione su strada e i veicoli restaurati o riparati da soggetti non professionisti;
 - i veicoli sottoposti a interventi, in particolare di tipo tecnico, non autorizzati dal produttore del veicolo, in misura tale per cui i veicoli non sono più conformi al relativo standard originale;
 - i veicoli immatricolati al di fuori dell'Italia o con registrazione ai fini dell'esportazione;
 - i veicoli venduti a rivenditori;
 - i veicoli rinnovati in modo tale da funzionare con gas metano e GPL (gas di petrolio liquefatto) prima o dopo l'inizio del periodo di assicurazione;
 - i veicoli preserie o di serie speciali.

In caso di modifica tecnica o di cambiamento nella destinazione d'uso in conformità con la sezione 4.6. (3) dopo la presentazione di una richiesta di copertura assicurativa, il contratto di assicurazione si considera automaticamente sciolto il giorno in cui è stata apportata la modifica. Qualora il veicolo sia uno dei tipi di veicolo sopra menzionati, il contratto di assicurazione sarà nullo.

4.7. Ambito territoriale della copertura assicurativa

L'assicurazione sull'estensione di garanzia è valida nei seguenti paesi:

Albania, Andorra, Austria, Bielorussia, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia (**eccetto i territori d'oltremare**), Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Kazakistan (la parte europea fino agli Urali), Kosovo, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Repubblica di Macedonia del Nord, Malta, Moldavia, Monaco, Montenegro, Paesi Bassi (**eccetto i territori d'oltremare**), Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Russia (la parte europea fino agli Urali), San Marino, Serbia, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia (la parte

europea), Regno Unito (compresi Gibilterra, Jersey, Guernsey, Isola di Man (**eccetto i territori d'oltremare**), Ucraina, Città del Vaticano.

4.8. Premio assicurativo

- (1) Il primo premio deve essere versato alla conclusione del contratto di assicurazione. Ciò vale anche se la copertura assicurativa decorre in un momento futuro. I premi successivi devono essere versati alle rispettive date di rinnovo del contratto di assicurazione. Poiché è necessaria un'autorizzazione di addebito diretto, è sufficiente che il premio possa essere addebitato alla rispettiva data di scadenza e che l'addebito autorizzato non sia rifiutato.
- (2) Fermo restando il diritto di risoluzione da parte dell'Assicuratore, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile italiano, secondo quanto riportato nella precedente sezione 4.5, **in caso di mancato pagamento del primo premio, la copertura assicurativa resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno del pagamento. In caso di mancato pagamento dei premi successivi, la copertura assicurativa sarà sospesa dalle ore ventiquattro del 15° giorno successivo alla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato e riprenderà dalle ore ventiquattro del giorno in cui il pagamento è effettuato, fatti salvi eventuali ulteriori obblighi di pagamento (art. 1901 del Codice Civile italiano).**
- (3) Il premio comprende le imposte relative all'assicurazione stipulata nell'importo applicabile a norma di legge. Le parti convengono espressamente che qualsiasi variazione di natura giuridica relativa alle imposte sui premi assicurativi, che incida sull'ammontare del premio, si ripercuoterà, in caso di proroga del contratto, sul successivo periodo assicurativo, senza che sia necessaria la preventiva comunicazione o accettazione da parte del contraente, quale Titolare della polizza assicurativa. Non sarà nemmeno necessaria la comunicazione e l'accettazione da parte del contraente, quale Titolare della polizza assicurativa, qualora le imposte sui premi assicurativi siano sostituite da altre imposte aventi caratteristiche simili o una finalità equivalente.

4.9. Obblighi del contraente per la durata del Contratto e nel caso in cui si verifichi il rischio assicurato; possibili conseguenze derivanti da una violazione degli obblighi del contraente

4.9.1. Obblighi del contraente per la durata del Contratto

- (1) Il contraente, in qualità di Titolare della polizza assicurativa, deve comunicare immediatamente all'Assicuratore qualsiasi modifica dei propri dati di contatto indicati nel Contratto. Il contraente, in qualità di Titolare della polizza assicurativa, deve garantire che tutti i lavori di manutenzione, ispezione e assistenza previsti dal produttore del veicolo vengano eseguiti sul veicolo, in conformità con le linee guida indicate dal produttore del veicolo.
- (2) Il contraente, in qualità di Titolare della polizza assicurativa, dovrà presentare il libretto di manutenzione compilato dall'operatore professionista, accompagnato dalle relative fatture quietanzate. Tali documenti devono riportare il chilometraggio del veicolo e dare evidenza del fatto che il programma di manutenzione raccomandato dal produttore del veicolo è stato rispettato, nonché della manodopera e dei componenti necessari all'esecuzione degli interventi di manutenzione in conformità alle raccomandazioni del produttore del veicolo.

4.9.2. Obblighi nell'eventualità che si verifichi un evento assicurato

- (1) Se si verifica un evento assicurato, il contraente in qualità di Titolare della polizza assicurativa, sarà tenuto a
 - a. comunicarlo a un'officina autorizzata e approvata dal produttore del veicolo (es. Concessionario/Servizio di assistenza post-vendita ufficiale del Gruppo Volkswagen) o, in seguito, a scrivere all'indirizzo e-mail serviziotecnico@autogaranzia.it entro 7 giorni dal danno, facendo riferimento alla polizza assicurativa;
 - b. non far effettuare riparazioni prima di aver ricevuto il consenso dell'Assicuratore;
 - c. consentire a uno dei nostri rappresentanti di ispezionare il pezzo danneggiato in qualsiasi momento e, su richiesta, fornire a noi o a un nostro rappresentante le informazioni necessarie a valutare il danno;
 - d. ridurre quanto più possibile il danno al minimo, seguendo le istruzioni dell'Assicuratore, in conformità all'articolo 1914 del Codice Civile;
 - e. inviare la fattura per le riparazioni all'indirizzo e-mail serviziotecnico@autogaranzia.it entro un mese dalla data della fattura. Questa deve riportare in modo dettagliato il lavoro svolto, il prezzo dei pezzi di ricambio e i costi per la manodopera con valori di lavoro standard.
- (2) Se si rende necessario effettuare delle riparazioni all'estero e queste non possono essere svolte da un'officina approvata dal produttore del veicolo, occorre informare l'ufficio di gestione dei sinistri e concordare la portata della riparazione prima di iniziare i lavori. L'ufficio di gestione dei sinistri concorderà i lavori con il contraente e fornirà a quest'ultimo i numeri di approvazione delle richieste e delle riparazioni. Il contraente dovrà quindi inviare la fattura quietanzata con i numeri di approvazione delle richieste e delle riparazioni all'ufficio di gestione dei sinistri e gli saranno rimborsati i costi coperti dalla garanzia conformemente alle Condizioni Generali se la fattura è stata pagata dal contraente.

4.9.3. Conseguenze della violazione degli obblighi

- (1) Se il Contraente viola uno dei suoi obblighi di cui alla SEZIONE B, (in particolare, gli artt. 4.9.1 e art. 4.9.2), con dolo o colpa grave, l'Assicuratore ha il diritto di ridurre l'ammontare oggetto della prestazione assicurativa, in conformità all'articolo 1915 del Codice Civile. Tale riduzione tiene conto dell'incidenza della condotta del Contraente sul danno e sulla capacità dell'Assicuratore di determinare le circostanze e le conseguenze del danno stesso. Non ci sarà alcuna riduzione in assenza di dolo o colpa grave.
- (2) Anche in caso di dolo o colpa grave, l'Assicuratore è comunque obbligato a versare l'ammontare oggetto della prestazione assicurativa nella misura in cui la violazione dell'obbligo non sia stata la causa del verificarsi del danno o del suo aggravamento, né abbia impedito all'Assicuratore di determinare le circostanze o le conseguenze del danno stesso.

4.10. Entità delle riparazioni coperte dall'assicurazione dell'estensione di garanzia

- (1) In caso di danni, l'Assicuratore è tenuto a erogare la prestazione assicurativa per un ammontare pari ai costi della manodopera derivanti dal danno in base ai valori di manodopera standard del produttore del veicolo e al costo delle parti di ricambio, sulla base di una raccomandazione di prezzo non vincolante da parte del produttore del veicolo.
- (2) Se i costi di riparazione superano il valore di un'unità sostitutiva normalmente installata per quel particolare difetto, la richiesta di prestazione assicurativa sarà limitata ai costi di tale unità sostitutiva, oltre ai relativi costi di installazione. Le parti sostituite diventeranno di proprietà dell'Assicuratore. Il contraente è tenuto a trasferire gratuitamente all'Assicuratore il diritto di proprietà sui pezzi sostituiti. L'importo della prestazione assicurativa sarà limitato dal valore sostitutivo del veicolo alla data in cui si è verificato il danno. Se i costi di riparazione superano il valore di sostituzione del veicolo alla data in cui si è verificato il danno, la richiesta di prestazione assicurativa sarà limitata al valore di sostituzione meno il valore residuo.
- (3) La franchigia concordata contrattualmente (si veda il Contratto) verrà detratta dall'importo della prestazione assicurativa per ogni sinistro.
- (4) Il chilometraggio totale influisce sull'importo del pagamento come segue:
 - a. Se il chilometraggio totale non supera i 200.000 km, il costo del materiale e della manodopera sarà rimborsato al 100% nei limiti sopra specificati.
 - b. A partire da un chilometraggio totale pari a 200.000 km, la prestazione assicurativa totale per la somma dei costi del materiale e della manodopera è limitato a un massimo di 2.000 euro IVA inclusa per sinistro.

4.11. Luogo delle riparazioni coperte dall'assicurazione sull'estensione di garanzia

- (1) Il danno è solitamente riparato da un'officina autorizzata e approvata dal produttore del veicolo a scelta dal contraente (es. Concessionario/Servizio di assistenza post-vendita ufficiale del Gruppo Volkswagen).
- (2) Potrebbe essere necessario ispezionare il danno in via conciliativa per determinarne l'origine e l'entità, nonché i relativi costi. I costi delle operazioni di smontaggio necessarie per determinare l'origine e l'entità del danno, nonché i costi di riparazione, saranno coperti dal presente contratto di assicurazione sull'estensione di garanzia. Qualsiasi importo supplementare fatturato esula invece dalla presente copertura assicurativa. In caso di disaccordo sull'applicazione del presente contratto riguardante un'azione o un servizio particolare, è possibile ricorrere a un'ispezione in contraddittorio, i cui costi non sono coperti dal presente contratto di assicurazione sull'estensione di garanzia. Tali costi saranno interamente rimborsati se l'esperto dimostra che l'azione o il servizio suddetti sono coperti dalla presente assicurazione sull'estensione di garanzia.

4.12. Data di liquidazione della prestazione assicurativa

- (1) L'Assicuratore pagherà la prestazione assicurativa senza ritardi ingiustificati dopo che il proprio ufficio di gestione dei sinistri avrà completato la valutazione relative alle circostanze dell'evento assicurato e avrà verificato che l'evento assicurato è indennizzabile ai sensi del Contratto.
- (2) Se la valutazione non viene completata entro quaranta giorni dalla comunicazione dell'evento assicurato, il contraente può richiedere pagamenti parziali pari all'importo minimo che spetta a noi versare. Ciò non vale se la valutazione non può essere completata per cause imputabili al contraente.

4.13. Conseguenze della messa fuori servizio, vendita o vendita forzata del veicolo assicurativo

- (1) In linea di massima, la messa fuori servizio del veicolo non influisce sul contratto di assicurazione. Tuttavia, se il veicolo è stato riciclato (rottamato), il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto di assicurazione senza preavviso.

- (2) In linea di massima, se il veicolo è venduto o soggetto a vendita forzata, il contratto di assicurazione si trasferisce all'acquirente. Eccezioni a tal proposito consistono nella vendita o nella vendita forzata a un acquirente che immatricola il veicolo al di fuori dell'Italia o a un concessionario commerciale: in questi casi, il contratto di assicurazione si scioglie alla consegna del veicolo. L'Assicuratore deve essere informato per iscritto della vendita o della vendita forzata entro quindici giorni di calendario dal trasferimento. Il contraente è tenuto a comunicare per iscritto all'acquirente l'esistenza del contratto di assicurazione.

5. Comunicazioni relative al Contratto e inviate a mezzo e-mail

- (1) Al momento della stipula del Contratto, il Contraente ha fornito un indirizzo e-mail valido al quale l'Assicuratore ha inviato tutti i documenti. Sulla base di quanto sopra, il Contraente conferma espressamente di avere un accesso regolare a Internet, di utilizzare attivamente Internet e di controllare regolarmente la posta in arrivo nella propria casella e-mail.
- (2) Le Parti convengono che il Contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione, i relativi atti aventi valore legale nonché tutti i solleciti dovuti al mancato pagamento dei premi assicurativi e lo scambio di qualsiasi informazione tra le Parti possono essere effettuati esclusivamente per posta elettronica (e-mail) utilizzando gli indirizzi indicati dal Contraente e contenuti nel Contratto, fermo il rispetto delle formalità previste dalla normativa per la validità o l'efficacia probatoria del documento trasmesso. Il Contraente invierà una e-mail dal proprio indirizzo e-mail all'indirizzo e-mail dedicato dell'Assicuratore. Ciascuna Parte comunicherà all'altra, tramite e-mail, qualsiasi modifica dei propri dati di contatto senza indebito ritardo. La modifica dei dati di contatto sarà efficace quando la Parte destinataria trasmetterà una e-mail di conferma all'altra Parte, senza che a tal fine sia necessario stipulare un accordo modificativo in forma scritta del Contratto.
- (3) Le Parti convengono inoltre espressamente che tutti gli avvisi, i documenti e i solleciti sono considerati efficaci nel momento in cui vengono inviati, indipendentemente dal fatto che il Contraente o l'Assicuratore vengano a conoscenza del loro contenuto. Questo accordo vale per tutte le comunicazioni, quindi anche per i solleciti dovuti al mancato pagamento dei premi assicurativi.
- (4) Fermo restando quanto sopra, il Contraente ha diritto di ricevere le informazioni e i documenti precontrattuali in forma cartacea. Qualora il Contraente desiderasse avvalersi di questo diritto, dovrà scrivere a Volkswagen Versicherung AG, succursale francese, BP 42032, F-69603 Villeurbanne Cedex, Francia oppure a Volkswagen Versicherung AG, c/o Servizio Autogaranzia di Volkswagen Financial Services S.p.A., Privata Grosio 10/4, 20151 Milano, Italia oppure via email a info@autogaranzia.it.

6. Disposizioni finali

- (1) Qualora insorgessero controversie tra le Parti, verrà applicata la legge italiana. In merito alle controversie derivanti dal Contratto, sarà competente il giudice o il tribunale del luogo in cui risiede il contraente, in qualità di Titolare della polizza assicurativa.
- (2) Non sono validi gli accordi verbali tra le Parti.

SEZIONE C - LINEE GUIDA DA SEGUIRE IN CASO DI SINISTRI (Come presentare una richiesta di prestazione assicurativa?)

1. Cosa fare per mantenere la garanzia?

Il contraente è tenuto ad assicurarsi che gli interventi di assistenza, ispezione e manutenzione raccomandati dal produttore del veicolo durante il periodo dell'estensione di garanzia vengano eseguiti in maniera corretta da un operatore professionista.

Si vedano al riguardo anche le Condizioni Generali allegate, con particolare riferimento alla sezione 4.9 delle Condizioni Generali relativa all'osservanza degli obblighi sotto indicati e alle conseguenze in caso di violazione di tali obblighi.

2. Come agire in caso di sinistro?

- Comunicare qualsiasi difetto/vizio a un'officina autorizzata e approvata dal produttore del veicolo (ad esempio, Concessionario/Servizio di assistenza post-vendita ufficiale del Gruppo Volkswagen) entro 7 giorni dal difetto/vizio, indicando i riferimenti della polizza assicurativa.
- Non effettuare riparazioni prima di aver ricevuto il consenso dell'Assicuratore.
- Consentire a uno dei nostri rappresentanti di ispezionare il pezzo danneggiato in qualsiasi momento e, su richiesta, fornire a noi o a un nostro rappresentante le informazioni necessarie a valutare il danno.
- Presentare il libretto di manutenzione accompagnato dalle fatture quietanzate come prova dell'avvenuta esecuzione dei lavori di manutenzione, ispezione e assistenza previsti dal produttore del veicolo. Tali documenti devono riportare il chilometraggio del veicolo e dare evidenza del fatto che il programma di manutenzione raccomandato dal produttore del veicolo è stato rispettato, nonché della manodopera e dei componenti necessari all'esecuzione degli interventi di manutenzione in conformità alle raccomandazioni del produttore del veicolo.
- Ridurre quanto più possibile il danno al minimo, seguendo le istruzioni dell'Assicuratore.
- Se si rende necessario effettuare delle riparazioni all'estero e queste non possono essere svolte da un'officina approvata dal produttore del veicolo, occorre informare l'ufficio di gestione dei sinistri e concordare l'entità della riparazione prima di iniziare i lavori. L'ufficio di gestione dei sinistri contatterà il contraente e fornirà a quest'ultimo i numeri di approvazione delle richieste e delle riparazioni. Il contraente dovrà quindi inviare la fattura quietanzata con i numeri di approvazione delle richieste e delle riparazioni all'ufficio di gestione dei sinistri, il quale provvederà al rimborso dei costi coperti dalla garanzia conformemente alle Condizioni Generali, se la fattura è stata pagata dal contraente.

3. Quale è l'ambito territoriale dell'estensione di garanzia?

L'estensione di garanzia è valida nei seguenti paesi:

Albania, Andorra, Austria, Bielorussia, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia (eccetto i territori d'oltremare), Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Kazakistan (la parte europea fino agli Urali), Kosovo, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Repubblica di Macedonia del Nord, Malta, Moldavia, Monaco, Montenegro, Paesi Bassi (eccetto i territori d'oltremare), Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Russia (la parte europea fino agli Urali), San Marino, Serbia, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia (la parte europea), Regno Unito (compresi Gibilterra, Jersey, Guernsey, Isola di Man (eccetto i territori d'oltremare), Ucraina, Città del Vaticano.

4. A chi rivolgersi in caso di sinistro?

Contattare l'ufficio di gestione dei sinistri dell'Assicuratore.

- Numero di telefono: (+39) (0) 2 33 02 78 77
- Indirizzo e-mail: serviziotecnico@autogaranzia.it

CLAUSOLE CHE RICHIEDONO SPECIFICA APPROVAZIONE

Ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1341 e 1342 Codice Civile, il Contraente ha espressamente approvato e sottoscritto durante la procedura di sottoscrizione online le seguenti clausole, sulle quali l'Assicuratore richiama l'attenzione del Contraente:

- Sezione B 1.2 – Variazioni automatiche della copertura assicurativa
- Sezione B 2 – Esclusioni generali
- Sezione B 3 – Esclusioni particolari
- Sezione B 4.2 – Durata del Contratto e della copertura assicurativa, rinnovo del contratto
- Sezione B 4.3 – Opposizione al rinnovo automatico del contratto
- Sezione B 4.5 – Risoluzione di contratto
- Sezione B 4.9 – Obblighi del contraente per la durata del Contratto e nel caso in cui si verifichi il rischio assicurato; possibili conseguenze derivanti da una violazione degli obblighi del contraente
- Sezione B 5 – Comunicazioni relative al Contratto e inviate a mezzo e-mail
- Sezione B 6 – Disposizioni finali

Informativa sulla protezione dei dati di Volkswagen Versicherung AG

Con la presente Informativa sulla protezione dei dati desideriamo informarLa sul trattamento dei Suoi dati personali da parte di Volkswagen Versicherung AG, nonché sui Suoi diritti derivanti dalle norme di legge relative alla protezione dei dati.

I. Persona responsabile del trattamento dei Suoi dati personali e dati di contatto

Responsabile del trattamento dei Suoi dati personali è Volkswagen Versicherung AG¹ (titolare del trattamento, nel prosieguo indicato con “noi” o “ci”). In caso di domande riguardo al trattamento dei Suoi dati personali, può contattarci tramite lettera o e-mail al seguente indirizzo:

Volkswagen Versicherung AG

Dati di contatto:

Volkswagen Versicherung AG

presso Servizio Autogaranzia Volkswagen Financial Services S.p.A.

Via Privata Grosio 10/4,

20151 Milano, Italia

E-mail:

dataprotectionrights.VW-Versicherung-AG@vwfs.com

È possibile contattare il nostro **responsabile della protezione dei dati** per posta, inviando una lettera all'indirizzo postale sopra indicato, all'attenzione del Responsabile della protezione dei dati, o inviando un'e-mail a: dpo.VW-Versicherung-AG@vwfs.com.

II. Finalità e fondamento giuridico del trattamento dei dati

1. Fondamento giuridico del trattamento dei dati

Trattiamo i Suoi dati personali nel rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (di seguito denominato “GDPR”), della legge federale tedesca sulla protezione dei dati, nonché di eventuali altre norme applicabili.

Trattiamo i Suoi dati personali:

- ove necessario per finalità precontrattuali e contrattuali, in conformità all'art. 6, paragrafo 1, frase 1, lettera b), GDPR (ad esempio, per trattare la Sua richiesta di assicurazione e per l'esecuzione del contratto di assicurazione), oppure
- ove necessario ai fini del rispetto di un obbligo di legge, in conformità all'art. 6, paragrafo 1, frase 1, lettera c), GDPR (ad esempio per assicurare la completezza e la correttezza dei dati fiscali secondo la normativa commerciale e fiscale), o
- ove necessario per finalità di legittimo interesse nostro e di terzi, in conformità all'art. 6, paragrafo 1, frase 1, lettera f), GDPR (ad esempio, per tutelare i nostri beni da atti illeciti, o per ottimizzare la nostra offerta di prodotti), o
- nei limiti del Suo consenso volontariamente espresso, in conformità all'art. 6, paragrafo 1, frase 1, lettera a), GDPR.

2. Finalità del trattamento dei dati

Trattiamo i Suoi dati personali per le seguenti finalità:

- per la valutazione del rischio da assicurare e per la conclusione del contratto di assicurazione (ivi compreso il calcolo del premio), con riferimento alla base giuridica di cui alla sezione II.1.a o II.1.b;

- per l'esecuzione del rapporto contrattuale, con riferimento alla base giuridica di cui alla sezione II.1.a. Il trattamento dei dati è segnatamente necessario per la fatturazione dei premi e l'assistenza ai clienti, l'accertamento che un evento assicurato si sia verificato, il calcolo dell'importo dell'indennità assicurativa e lo scioglimento del contratto.

- Per le comunicazioni dirette con Lei, in particolare in caso di sinistro o di modifiche contrattuali, con riferimento alla base giuridica di cui alla sezione II.1.a;

- per la creazione di statistiche specifiche sulle assicurazioni, nonché per lo sviluppo di nuovi prodotti/tariffe, con riferimento alla base giuridica di cui alla sezione II.1.c. Il trattamento dei dati è necessario in particolare per il monitoraggio della gestione aziendale, nonché per la fissazione dei prezzi e per l'ottimizzazione dei nostri prodotti e di quelli del gruppo VW Financial Services;

- per rispettare le norme di legge, ad esempio quelle in materia di vigilanza, o gli obblighi di mantenimento previsti dalla normativa commerciale e fiscale, con riferimento alla base giuridica di cui alla sezione II.1.b;

- per pubblicizzare i nostri prodotti assicurativi (**marketing diretto**), inviandoLe offerte personalizzate in maniera tempestiva e affidabile, con riferimento alla base giuridica di cui alla sezione II.1.c o II.1.d;

- per prevenire e individuare illeciti, operazioni riguardanti il riciclaggio di denaro e frodi, tutelando in tal modo i nostri beni, in riferimento alla base giuridica di cui alla sezione II.1.b o II.1.c; ci avvaliamo in particolare di analisi dei dati per individuare possibili segnali di frode (ad esempio, in relazione al processo di gestione dei sinistri) o per confrontare i dati con le liste di sanzioni e le liste europee di embargo;

- per l'avvio, l'esecuzione e la difesa nell'ambito di procedimenti legali o di altre controversie/reclami (soprattutto ove necessario nell'ambito di azioni legali), con riferimento alla base giuridica di cui alle sezioni II.1.a, II.1.b o II.1.c;

- per la manutenzione e l'utilizzo di sistemi e servizi informatici (**gestione dei dati di test**) con riferimento alla base giuridica di cui alla sezione II.1.c. Il trattamento dei dati è necessario in particolare per garantire la sicurezza, l'operatività e l'affidabilità dei sistemi informatici nuovi e di quelli esistenti, e per proteggerli da interruzioni e interferenze illecite. Il trattamento dei dati è altresì necessario per garantire in ogni momento un alto livello di qualità e di uniformità dei servizi forniti in relazione ai nostri prodotti assicurativi, e per ottimizzare costantemente i servizi offerti.

I dati di tutti i contratti in essere tra Lei e Volkswagen Versicherung AG possono essere utilizzati ai fini di una valutazione complessiva dei nostri rapporti, vale a dire per discussioni relative a modifiche contrattuali, per decisioni fondate sulla buona volontà o per fornirLe informazioni complete, con riferimento alle basi giuridiche di cui alla sezione II.1.a o II.1.c. Per quel che concerne i nostri interessi legittimi, il trattamento dei dati potrebbe essere necessario in maniera particolare per valutare il rapporto con il contraente nella sua globalità quando si adottano decisioni rilevanti ai fini contrattuali.

Inoltre, possiamo effettuare la **profilazione**, ai sensi dell'art. 4, n. 4, GDPR, con riferimento alla base giuridica di cui alla sezione II.1.c o

¹ Sede legale di Volkswagen Versicherung AG:
Gifhorn Strasse 57, 38112 Brunswick, Germania

VOLKSWAGEN VERSICHERUNG

AKTIENGESELLSCHAFT

II.1.d. Il trattamento dei dati è necessario in particolare per valutare meglio i Suoi interessi, ad esempio per quanto riguarda i prodotti assicurativi, e per evitare offerte indesiderate o inappropriate.

Nel suddetto elenco delle finalità del trattamento dei dati abbiamo fatto riferimento alle basi giuridiche con maggiore probabilità di pertinenza per il trattamento dei dati.

Per altre finalità del trattamento dei dati consultare la sezione IV. Qualora volessimo utilizzare il trattamento dei dati per finalità significativamente differenti da quelle indicate nel presente documento, La informeremo in anticipo in conformità a quanto previsto dalle norme sulla protezione dei dati.

III. Fonti e categorie di dati personali

1. Fonti di dati

Generalmente, la fonte principale per il trattamento dei dati consiste negli stessi dati forniti dal contraente in relazione alla richiesta di assicurazione, alla gestione del contratto, alla gestione dei sinistri e allo scioglimento del contratto di assicurazione.

I dati contrassegnati come obbligatori nella richiesta di assicurazione sono richiesti dalla legge o necessari per la conclusione del contratto di assicurazione. La mancata comunicazione dei dati personali può comportare svantaggi di natura legale o economica per Lei. Ad esempio, può comportare il rifiuto di concludere il contratto di assicurazione o condizioni contrattuali più sfavorevoli. La conclusione o l'esecuzione del contratto di assicurazione non è possibile senza il trattamento dei Suoi dati personali. Altri dati forniti volontariamente, tra cui il Suo numero di telefono, potrebbero essere utili ad esempio per facilitare la comunicazione durante il periodo di validità del contratto.

Inoltre, possiamo trattare i dati personali derivanti da altre fonti, quali:

- intermediari assicurativi, fornitori di servizi, concessionari e officine responsabili per Lei, o
- società del Gruppo Volkswagen Financial Services e del Gruppo Volkswagen e importatori di veicoli operanti per conto del Gruppo Volkswagen, oppure
- il precedente titolare della polizza assicurativa, in caso di acquisto del veicolo, o
- altre terze parti e fonti, (ad es. fornitori di servizi, periti di veicoli, database delle aziende), o
- fonti accessibili pubblicamente (ad esempio registri commerciali).

2. Categorie di dati

In generale trattiamo le seguenti categorie di dati:

- dati d'identificazione, autenticazione e contatto (ad esempio, il Suo nome, indirizzo e altri dati di contatto),
- altri dati anagrafici e contrattuali (ad esempio, i dati riguardanti il pagamento e i dati del veicolo);
- dati derivanti dall'adempimento dei nostri obblighi contrattuali (ad esempio, dati sulle prestazioni e dati sui sinistri),
- dati necessari per prevenire le frodi o inerenti a procedimenti legali o altre controversie,
- dati riguardanti la documentazione (ad esempio, sulle informazioni fornite al contraente e sui contatti con quest'ultimo),
- i dati richiesti dalle autorità fiscali e da altri organismi pubblici.

IV. Destinatari dei dati personali

Nell'ambito della nostra azienda avranno accesso ai Suoi dati le filiali e i reparti che necessiteranno di tali dati per adempiere agli scopi indicati nella sezione II.2. Inoltre, possiamo trasmettere i Suoi dati ai destinatari e alle categorie di destinatari di seguito indicati.

Intermediari assicurativi/broker:

Nella misura in cui Lei ha ricevuto consulenza da un intermediario assicurativo o da un broker in relazione al Suo contratto di

assicurazione (nel prosieguo denominato "intermediario"), il Suo intermediario tratterà i dati della richiesta, del contratto e dei sinistri necessari per concludere e dare esecuzione al contratto. Trasmetteremo i Suoi dati anche all'intermediario incaricato del Suo contratto di assicurazione nella misura in cui ciò sia necessario per l'assistenza e la consulenza su questioni di carattere assicurativo. Lo scambio di dati con il Suo intermediario avviene in conformità alle basi giuridiche di cui alla sezione II.1.a, II.1.c o II.1.d.

Concessionari e officine:

Scambiamo i Suoi dati con il Suo partner commerciale, che può essere il concessionario in cui ha acquistato il veicolo o l'officina che ha eseguito le riparazioni del Suo veicolo, con riferimento alla base giuridica di cui alla sezione II.1.a, II.1.c o II.1.d. Il trattamento dei dati è necessario in particolare per autorizzare l'esecuzione dei lavori di riparazione da parte del concessionario/officina interessati.

Gruppo Volkswagen Financial Services, Gruppo Volkswagen e importatori di veicoli operanti per conto del Gruppo Volkswagen:

Inoltre, possiamo scambiare i Suoi dati con le società del Gruppo Volkswagen Financial Services (Gruppo "VWFS", ad esempio società nei settori della locazione, bancario, assicurativo, della mobilità e delle carte carburante/servizi), con riferimento alla base giuridica di cui alla sezione II.1.a, II.1.b, II.1.c o II.1.d. In particolare, aziende specializzate o reparti del gruppo VWFS possono fornire servizi in modo centralizzato ad affiliate del gruppo VWFS, che possono includere il trattamento dei dati. Tali servizi possono riguardare, ad esempio, la gestione centralizzata dei contratti e dei sinistri, l'assistenza alla contraentela, la raccolta e la gestione dei dati di test. Se il contratto di assicurazione è stato concluso, possiamo scambiare i Suoi dati con il produttore o l'importatore del Suo veicolo all'interno del gruppo Volkswagen, o con l'importatore del Suo veicolo esterno al gruppo, nel caso in cui tale importatore operi per conto del gruppo Volkswagen, con particolare riferimento alla base giuridica di cui alla sezione II.1.c o II.1.d. In particolare, il trattamento dei dati potrebbe essere necessario per finalità amministrative e di fatturazione interne al gruppo (eventualmente anche nei riguardi del concessionario/officina), nonché per ottimizzare l'offerta dei prodotti in considerazione dei Suoi interessi.

Fornitori di servizi esterni:

Al fine di adempiere ai nostri obblighi contrattuali e di legge, possiamo avvalerci di fornitori di servizi esterni o responsabili del trattamento di dati con sede in Italia o all'estero, con particolare riferimento alla base giuridica di cui alla sezione II.1.a, II.1.c o II.1.d.

Di seguito sono riportate le informazioni relative a nostri fornitori di servizi, controparti contrattuali e altri destinatari che svolgono l'attività di trattamento dei dati come oggetto principale del contratto stipulato con noi, e con i quali non intratteniamo un rapporto commerciale meramente temporaneo:

- Opteven Assurances S.A, Compagnia di assicurazioni, Francia (servizi di assicurazione generale).

Di seguito sono invece riportate altre categorie di fornitori di servizi, controparti contrattuali e altri destinatari di dati personali che non svolgono l'attività di trattamento dei dati come oggetto principale del contratto stipulato con noi, e che ricevono da noi solo un mandato *una tantum* e di carattere non permanente.

Categorie di destinatari	Principale oggetto della collaborazione / incarico
Fornitori di servizi di assicurazione generale	Servizi assicurativi, specialmente nel settore dell'assistenza clienti e della gestione dei sinistri
Consulenti legali e avvocati	Consulenza legale, controversie, recupero crediti
Consulenti fiscali,	Consulenza fiscale e assistenza fiscale,

VOLKSWAGEN VERSICHERUNG

AKTIENGESELLSCHAFT

fornitori di servizi fiscali, commercialisti, revisori	redazione dei bilanci di esercizio, revisione
Consulenti di gestione	Consulenza sui processi aziendali, assistenza per il futuro sviluppo dell'azienda, elaborazione di concetti
Società specializzate nello smaltimento	Distruzione di documenti cartacei e supporti dati
Fornitori di servizi di gestione dei sinistri e periti	Gestione e chiusura dei sinistri, preparazione di valutazioni e perizie
Società di logistica	Trasporto di documenti e pratiche
Fornitori di assistenza stradale o assicuratori per l'assistenza stradale	Fornitura di servizi di assistenza in caso di danni concordata con i nostri clienti
Fornitori di servizi di stampa e posta elettronica	Stampa di materiale cartaceo, creazione di opuscoli, ecc.
Agenzie di marketing	Svolgimento di campagne di marketing
Società di recupero crediti	Elaborazione delle operazioni di pagamento in caso di procedure di sollecito, recupero crediti
Fornitori di servizi informatici, produttori di software e hardware	Supporto e manutenzione (remota) di sistemi/applicazioni, analisi di errori informatici e relativa consulenza, esecuzione di richieste di modifica, controlli di sicurezza, manutenzione e assistenza su hardware e software
Agenzie di traduzione	Traduzione di documenti
Fornitori di servizi di pagamento	Pagamenti senza contanti

Riassicuratori:

Assicuriamo i rischi che ci assumiamo presso imprese di assicurazioni specifiche (di seguito denominate "riassicuratori"), con particolare riferimento alla base giuridica di cui alla sezione II.1.a o II.1.c. A tal fine potrebbe essere necessario trasmettere i dati del Suo contratto ed eventualmente anche i dati dei sinistri a un riassicuratore, in modo che questi possa valutare il rischio o il sinistro.

Altri destinatari:

Possiamo trasmettere i Suoi dati personali anche ad altri destinatari, con particolare riferimento alla base giuridica di cui alla sezione II.1.b, II.1.c o II.1.d. Questi possono includere organismi pubblici, ad esempio per l'adempimento dei nostri obblighi di notifica legale, (ad esempio, autorità fiscali, garanti della protezione dei dati e autorità di vigilanza finanziaria).

V. Trasmissione di dati personali a paesi terzi al di fuori dello Spazio economico europeo

In relazione al presente rapporto commerciale, possiamo anche avvalerci di fornitori di servizi di gestione contrattuale terzi e altri contraenti (ad esempio, operanti nei settori della tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni) situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE). In tal caso i Suoi dati saranno trasmessi in conformità ai requisiti speciali di cui all'art. 44 - 49 GDPR, in base ai quali il livello di protezione adeguato sarà garantito mediante decisione di adeguatezza della Commissione europea ai sensi dell'art. 45 GDPR, o in virtù di clausole contrattuali UE standard

stipulate in conformità all'art. 46, paragrafo 2, lettere c e d, GDPR. Dette clausole contrattuali UE sono disponibili sul sito web della Commissione europea, o possono essere ottenute in copia cartacea rivolgendosi direttamente a noi.

VI. Durata della conservazione dei dati personali

Elimineremo i Suoi dati personali non appena cesserà il rapporto contrattuale con Lei e a condizione che non ve ne sia più necessità da parte nostra per le finalità indicate alla sezione II.2. A tal proposito, conserveremo i Suoi dati personali fino a che, e nella misura in cui, siamo legalmente obbligati a farlo. I pertinenti obblighi legali di prova e mantenimento derivano, tra l'altro, dalla normativa commerciale e fiscale francese, nonché dal diritto civile e dalla normativa fiscale e in materia assicurativa italiani.

In base a tali disposizioni di legge, il periodo di conservazione massimo terminerà trascorsi 10 anni dall'anno in cui è cessato il nostro rapporto contrattuale. Inoltre, potremmo dover essere obbligati a conservare i Suoi dati personali per il periodo richiesto per l'avvio, l'esecuzione e la difesa in caso di procedimento legale. In tale evenienza, il periodo di conservazione sarà di 5 anni dal momento in cui la sentenza del tribunale diviene definitiva e non modificabile.

VII. I Suoi diritti relativi al trattamento dei dati personali

Lei ha il diritto di richiedere informazioni sui Suoi dati personali da noi trattati (art. 15 GDPR). In particolare, può richiedere informazioni sulle finalità del trattamento, le categorie di dati personali, le categorie di destinatari ai quali i dati personali sono stati o saranno comunicati, e il periodo di conservazione previsto. Ha inoltre il diritto di essere informato sulla fonte dei Suoi dati se questi non sono stati forniti da Lei stesso, nonché, ove del caso, sull'esistenza di meccanismi decisionali automatizzati, inclusa la profilazione e le informazioni significative sui dettagli della stessa.

Lei ha il diritto di ritirare un consenso al trattamento dei dati personali già fornito (art. 7, sezione 3, GDPR). Di conseguenza, da quel momento in poi noi cesseremo il trattamento dei dati, il quale è basato esclusivamente su tale consenso.

Lei ha inoltre il diritto di richiedere la rettifica dei dati inesatti (art. 16 GDPR) e in talune circostanze ha altresì il diritto alla cancellazione dei dati (art. 17 GDPR), alla limitazione di trattamento dei dati (art. 18 GDPR) e alla portabilità degli stessi, ove tecnicamente possibile (art. 20 GDPR).

Diritto di opposizione (art. 21 GDPR)

Lei ha il diritto di opporsi in qualunque momento al trattamento dei dati personali finalizzati al marketing diretto di tipo generalizzato o personalizzato.

Se trattiamo i Suoi dati per perseguire legittimi interessi, può opporsi a tale trattamento se sussistono delle ragioni connesse alla Sua situazione specifica.

Si noti che l'opposizione ha effetto solo per il futuro. Se il trattamento è iniziato prima dell'opposizione, questa non avrà effetto.

Se desidera esercitare uno dei diritti indicati sopra, può contattarci usando i dati di contatto riportati nella sezione I.

Inoltre, Lei ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di vigilanza (art. 77 GDPR), ad esempio al garante locale della protezione dei dati responsabile nel Suo luogo di residenza abituale.

Consenso al trattamento dei dati

Pubblicità

Con la presente accetto che i miei dati personali archiviati dall'Assicuratore Volkswagen Versicherung AG (in seguito il "titolare del trattamento") siano utilizzati dal titolare del trattamento per pubblicità personalizzate e di carattere generale relative ai servizi assicurativi

☐ Accento. ☐ Non accento.

Se ho accento a quanto sopra, accento a tale proposito di essere contattato

☐ per telefono.
☐ via posta elettronica (a.e. e-mail, SMS).

☐ Comunicazioni via e-mail non crittografata

Il titolare del trattamento abiliterà la crittografia dei messaggi e-mail per garantire in linea generale l'invio sicuro delle e-mail. Tuttavia, in rari casi, ad esempio qualora il Suo provider di posta elettronica rifiutasse l'invio di e-mail crittografate o in caso di problemi di compatibilità, l'invio di e-mail sarà eseguito senza crittografia.

Con la presente accento, pertanto, che il titolare del trattamento possa inviare al mio indirizzo di posta elettronica, tramite e-mail non crittografata, tutti i dati e i documenti dell'intero rapporto commerciale. Sono consapevole del fatto che le e-mail inviatemi possono contenere dati personali e che l'invio di tali e-mail non crittografate comporta rischi, ad esempio la possibilità di accessi non autorizzati, copie, alterazioni o cancellazioni.

Diritto di revoca

Lei ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso precedentemente concesso alle suddette società. A seguito della revoca, tali società non potranno più continuare in futuro a effettuare il trattamento dei dati, che era basato esclusivamente su tale consenso.

Ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati sono disponibili nell'informativa sulla protezione dei dati.

Tutti i suddetti consensi sono forniti su base volontaria e il loro mancato rilascio non ha alcuna influenza sul contratto.

Mandato di addebito diretto SEPA

Codice/riferimento del mandato di addebito diretto SEPA: **DU35000001000**

Mandato

Con la firma online Lei ha autorizzato:

- (A) Volkswagen Versicherung AG a inviare ordini alla Sua banca e ad addebitare importi sul Suo conto e
- (B) la Sua banca ad addebitare gli importi corrispondenti sul Suo conto bancario in conformità con gli ordini di Volkswagen Versicherung AG.

Nell'ambito dei Suoi diritti, potrà essere rimborsato dalla banca in virtù dei termini e delle condizioni del contratto concluso con quest'ultima se soddisfa i requisiti della normativa vigente sui servizi di pagamento.

Dati del creditore

Denominazione: Volkswagen Versicherung AG, succursale francese
Indirizzo: Bâtiment Ellipse, 15 avenue de la demi-lune, F-95700 Roissy-en-France, Francia
Codice identificativo del creditore: FR86ZZZ629350

Dati del titolare del conto

Nome		Cognome	
Nome		Cognome	
Via		12	
Via		Numero	
12345	Città	Provincia	Italia
Codice postale	Città	Provincia	Stato di residenza
ES12 3456 7891 2345 6789 12			
Codice di conto bancario internazionale IBAN			
XXXXXXXXXX		Nome della banca	
Codice di identificazione della banca BIC		Nome della banca	

TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI.

Tipo di pagamento



Pagamento ricorrente annuale

Data e firma

GG.MM.AAAA,

firmato online

Il titolare del conto è informato del fatto che i suoi dati personali sono inseriti in archivi automatizzati di proprietà di Volkswagen Versicherung AG, succursale francese, ai fini della gestione del mandato, e con la presente acconsente all'invio delle relative comunicazioni via e-mail. Il soggetto responsabile per i file contenenti i dati è Volkswagen Versicherung AG, succursale francese, verso la quale il titolare del conto può esercitare i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione in qualsiasi momento nella forma e secondo le modalità previste dalle leggi applicabili sulla protezione dei dati.

ALLEGATO 3

Regolamento IVASS n. 40/2018, modificato ai sensi del Prov. IVASS n. 97/2020

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al Contraente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione** (fatto salvo si tratti di un contratto IBIP distribuito da intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi in tal caso la disciplina dettata dalla Consob), di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

PARTE I - INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I - Informazioni generali sull'Intermediario che entra in contatto con il Contraente

Si segnala che gli estremi identificativi e di iscrizione dei soggetti di seguito indicati possono essere verificati consultando il Registro Unico Intermediari (RUI), disponibile sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

- (a) Cognome e Nome: Corrado Accardo;
- (b) iscritto in data 11.11.2019 alla Sez. E del RUI, N. E 000641017 in qualità di Responsabile del coordinamento e del controllo dell'attività di promozione e collocamento di contratti di assicurazione a distanza, per conto di "VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES S.p.A." (di seguito VWFS) iscritta alla Sez. D del RUI, in data 12 febbraio 2019 con numero D000621181;
- (c) sede legale/operativa: Via Privata Grosio, 10/4 - 20151 MILANO;
- (d) telefono: 02 330271; indirizzo di posta elettronica o PEC: volkswagenfinancialservices@unapec.it;
- (e) indirizzo del sito internet attraverso cui è promossa l'attività: www.vwfs.com;
- (f) istituto competente alla vigilanza sull'attività di intermediazione assicurativa svolta dai soggetti su indicati: IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA.

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'Intermediario assicurativo e riassicurativo

- (a) VWFS mette a disposizione nei locali dei propri Convenzionati oppure sul sito internet sopra citato, i seguenti elenchi:
 - 1. elenco recante la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico;
 - 2. elenco obblighi di comportamento cui adempie, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018;
- (b) in caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza il Contraente ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub (a).1.

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interesse

- (a) VWFS ed il soggetto indicato nella Sezione I non sono detentori di partecipazioni dirette o indirette o dei diritti di voto in alcuna impresa di assicurazione.
- (b) Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di quote del capitale sociale o dei diritti di voto di VWFS o del soggetto indicato nella Sezione I.
L'Intermediario VWFS e l'impresa di assicurazione Volkswagen Versicherung AG appartengono al medesimo gruppo e sono sottoposte al comune controllo di Volkswagen AG.

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente

- (a) L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'Intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'Intermediario deve rispondere a norma di legge.
- (b) Il Contraente/Aderente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può inoltrare reclamo per iscritto all'impresa di assicurazione preponente oppure all'Intermediario, anche in merito ai comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori dell'Intermediario stesso. Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte di VWFS o dell'impresa entro il termine di legge, il Contraente/Aderente ha la facoltà di rivolgersi all'IVASS, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dall'impresa preponente, attraverso le seguenti modalità:
a mezzo posta ordinaria all'indirizzo IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; tramite fax al numero 06 42133206; a mezzo PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito www.ivass.it.
Qualora il reclamo sia di pertinenza di VWFS e cioè riguardi l'attività svolta da questa, dai soggetti indicati nella Sezione I, o da alcun altro addetto degli stessi, il Contraente/Aderente potrà inoltrare il reclamo direttamente a VWFS ad uno dei seguenti recapiti:
Indirizzo: Via Privata Grosio, 10/4 - 20151, Milano - Alla Cortese Attenzione Uff. Customer Service Insurance
Tel. +39 02 330271
E-mail assicurazioni@vwfs.com; PEC volkswagenfinancialservices@unapec.it
Qualora il reclamo sia invece di pertinenza dell'impresa preponente, e cioè riguardi il rapporto tra il Contraente/Aderente e la Compagnia che ha emesso la polizza, il reclamo potrà essere inoltrato direttamente all'impresa ai recapiti indicati nei DIP Aggiuntivi relativi ai singoli prodotti assicurativi, ai quali espressamente si rinvia.
- (c) Il Contraente ha in ogni caso la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente e indicati nei DIP Aggiuntivi dei prodotti assicurativi. In particolare:
 - (i) mediazione finalizzata alla conciliazione, per qualsiasi controversia civile o commerciale vertente su diritti disponibili, ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 (per avviarla, occorre depositare apposita istanza presso un organismo di mediazione, il cui registro è disponibile sul sito del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it, nel luogo del Giudice territorialmente competente);
 - (ii) negoziazione assistita finalizzata alla composizione bonaria della lite (il Contraente/Aderente può attivare tale procedura rivolgendosi al proprio avvocato, ai sensi del D.L. n. 132, 12 settembre 2014, e, in tal caso, le parti sottoscrivono un accordo con cui si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia entro un termine concordato).

ALLEGATO 4

Regolamento IVASS n. 40/2018, modificato ai sensi del Prov. IVASS n. 97/2020

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al Contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

"VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES S.p.A." (di seguito VWFS) con sede legale in Via Privata Grosio, 10/4 - 20151 Milano, **iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), in data 12 febbraio 2019 con numero D000621181.**

PARTE I - INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione

- (a) VWFS ha incarico per la distribuzione dei prodotti assicurativi delle seguenti imprese: Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale per l'Italia, Cardif Assurance VIE - Rappresentanza Generale per l'Italia, MMA IARD SA, MMA IARD Assurance Mutuelles, Volkswagen Versicherung AG, AXA France Vie, Linear Assicurazioni, Reale Mutua di Assicurazioni, Allianz S.p.A., Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia, Chubb European Group SE.
- N.B.: Per le compagnie in questione, l'attività di intermediazione viene svolta congiuntamente con wefox MGA S.r.l. (RUI N. A000317603, iscritta dal 15 settembre 2009), Via Roberto Bracco, 6 - 20159 Milano, Tel.: 02 87087200, E-mail: reclami@wefox.it, PEC: wefoxmga@registerpec.it.*
- Le specifiche attività di intermediazione svolte da wefox MGA S.r.l. nell'ambito dell'intermediazione del presente prodotto riguardano attività di messa in copertura della clientela e tutte le attività che possono essere definite di post-vendita in particolare fornire assistenza alla clientela e collaborare alla gestione dei sinistri. Per i reclami riguardanti l'attività della wefox MGA S.r.l. l'assicurato deve inviare comunicazione scritta con raccomandata a/r ai recapiti sopra indicati.*
- (b) Il contratto della compagnia Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia viene distribuito tramite collaborazione orizzontale con la Mansutti S.p.A., iscritta alla sezione B del RUI (RUI N.B000118869) con il ruolo di intermediario emittente.

Sezione II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

- (a) VWFS ed i soggetti indicati nella Sezione I non forniscono al Contraente/Aderente una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice, né una raccomandazione personalizzata, né una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi del successivo comma 4, del medesimo articolo.
- (b) VWFS ed i soggetti indicati nella Sezione I non distribuiscono in modo esclusivo i prodotti di una o più imprese di assicurazione.
- (c) L'Intermediario propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di distribuire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

- (a) A fronte della propria attività di distribuzione assicurativa, VWFS riceve una commissione inclusa nel premio assicurativo, nonché, al raggiungimento di determinati volumi d'affari, eventuali remunerazioni aggiuntive sotto forma di partecipazioni agli utili delle imprese di assicurazione di cui è distributore.
- Con riferimento alla distribuzione dei prodotti della MMA IARD SA, MMA IARD Assurance Mutuelles, AXA France Vie, il compenso percepito da VWFS è costituito dalla commissione inclusa nel premio assicurativo nonché da eventuali remunerazioni derivanti dalla partecipazione agli utili delle imprese di assicurazione di cui è distributore.
- (b) VWFS non percepisce onorari direttamente dal cliente.
- (c) Con riferimento all'offerta di contratti relativi all'assicurazione obbligatoria r.c. auto, ai sensi di quanto previsto in tema di trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto dall'art. 131 del Codice delle assicurazioni e dall'art. 9 del Regolamento ISVAP n. 23/2008, così come modificato e integrato dal provvedimento IVASS n. 76 del 2 agosto 2018, VWFS distribuisce i prodotti delle seguenti imprese:
- **RCA ALLIANZ: l'Intermediario percepisce una provvigione pari al 15% del premio assicurativo in virtù dell'attività di intermediazione svolta;**
 - **RCA REALE MUTUA (POLIZZA LIBRO MATRICOLA DEALER): l'Intermediario percepisce una provvigione pari al 10% del premio assicurativo in virtù dell'attività di intermediazione svolta.**
- (d) Nel caso di garanzie Corpi Veicoli Terrestri l'Intermediario percepisce una commissione inclusa nel premio assicurativo in virtù dell'attività di intermediazione effettuata.
- (e) L'informativa di cui alle lettere precedenti è relativa ai compensi complessivamente percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo, compresi i collaboratori iscritti nella Sez. E del RUI e gli intermediari principali con cui sono in essere rapporti di collaborazione orizzontale.

Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi

- (a) VWFS ha stipulato una fidejussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di € 18.750,00.
- (b) Le modalità per il pagamento dei premi ammesse da parte di VWFS sono le seguenti:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

ALLEGATO 4 - TER

Regolamento IVASS n. 40/2018, modificato ai sensi del Prov. IVASS n. 97/2020

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

È obbligo del distributore mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di **offerta fuori sede** o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante **tecniche di comunicazione a distanza**, è obbligo del distributore consegnare o trasmettere al Contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

“VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES S.p.A.” (di seguito VWFS) con sede in Via Privata Grosio, 10/4 - 20151 Milano, **iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), in data 12 febbraio 2019 con numero D000621181.**

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- (a) Obbligo di consegna al Contraente dell'Allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet www.vwfs.it;
- (b) obbligo di consegna dell'Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- (c) obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal Contraente;
- (d) obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del Contraente o dell'Assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- (e) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il Contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
- (f) obbligo di valutare se il Contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- (g) obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al Contraente di prendere una decisione informata.